

Zurich Tutti Protetti Key man

Contratto di Assicurazione Morte ed
Invalidità Permanente derivante da Infortunio ed
Invalidità Permanente derivante da Malattia
Rimborso Spese Mediche, Assistenza Infortuni.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 01.2023
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 06.2026
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 06.2026

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura il rischio di morte o invalidità permanente di un soggetto assicurato a seguito di infortunio e il rischio di invalidità permanente derivante da malattia nonché il rimborso delle spese mediche sostenute, assistenza infortuni.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "infortuni":** la garanzia assicura le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la morte o l'invalidità permanente subiti:
a) nell'esercizio dell'attività professionale; b) nell'esercizio di normali attività del tutto estranee all'attività professionale; c) nella guida di veicoli e natanti a motore; d) nell'uso come passeggero di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto; e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, hobby; f) nell'esercizio di giochi o attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo; g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico.
La garanzia prevede un indennizzo in caso di morte o invalidità permanente.
- ✓ **Garanzia "invalidità permanente da malattia":** la garanzia prevede il pagamento di un indennizzo in caso di invalidità permanente dell'Assicurato conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e comunque non oltre la data della sua cessazione.
- ✓ **Garanzia "rimborso spese mediche":** Zurich rimborsa le spese mediche dovute agli infortuni e malattie verificatisi nel corso dell'anno assicurativo. Le prestazioni oggetto di rimborso sono: ricovero con o senza intervento chirurgico, visite specialistiche ed analisi, terapie oncologiche, protesi ortopediche, acustiche e oculari).
- ✓ **Garanzia "Assistenza Infortuni":** a seguito di Infortunio vengono fornite prestazioni di Assistenza all'Assicurato con possibilità di scelta tra una forma A (UE, Svizzera, Gran Bretagna) ed una forma B (Mondo).

È possibile personalizzare le coperture in base alle proprie esigenze.

Zurich risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale).



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato** (art.1917 del Codice Civile).
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **I soggetti con età superiore ai 75 anni (con limite di età di ingresso in polizza non superiore ai 65 anni). La polizza cessa alla prima scadenza annua successiva al compimento di tale età.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "infortuni" e "rimborso spese mediche", non sono assicurabili (i) le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, A.I.D.S.; (ii) le persone non residenti in Italia.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "invalidità permanente da malattia", sono escluse: malattie mentali, psichiatriche, malattie tropicali, trattamenti estetici, cure dimagranti, A.I.D.S.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "rimborso spese mediche" sono escluse: le malattie mentali, psichiatriche, la cura dell'A.I.D.S., l'aborto volontario, il rimborso delle spese per telefono, televisione, bar e simili, le spese non conseguenti ad un'alterazione dello stato di salute.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "Assistenza": persone di età superiore a 80 anni.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "infortuni" sono esclusi dall'assicurazione:

- ! gli infortuni conseguenti alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare svolte a livello professionistico;
- ! gli infortuni conseguenti all'esercizio di disciplina sportiva anche svolte a carattere ricreativo;
- ! gli infortuni conseguenti a stato di ubriachezza quando l'assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- ! gli infortuni conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- ! gli infortuni conseguenti a delitti dolosi;
- ! infarti ed ernie;
- ! fatti di guerra;
- ! infortuni occorsi a seguito di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

Con riferimento alla garanzia “invalidità permanente da malattia” l’assicurazione non è operante:

- ! per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell’assicurazione nonché per quanto correlabile a condizioni patologiche preesistenti;

Sono inoltre escluse:

- ! intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci e all’uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo.
- ! guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare;
- ! esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo.

La garanzia “rimborso spese mediche” non è operante per:

- ! gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti;
- ! gli infortuni conseguenti a delitti dolosi dell’assicurato eccetto quelli compiuti per legittima difesa;
- ! le prestazioni aventi finalità estetiche;
- ! l’acquisto, la manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- ! le conseguenze di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
- ! le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo;
- ! gli infortuni derivanti dagli sport aerei;
- ! degenze necessarie per avere assistenza di terzi nell’effettuare gli atti elementari della vita quotidiana;
- ! ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici.

Con riferimento alla garanzia Assistenza Infortuni la Prestazione non è operante in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

- svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- dolo dell’Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;
- Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche;
- coinvolgimento dell’Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall’uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

La copertura non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie dell’Assicurato contro il parere dei sanitari dell’Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell’Assicurato nell’accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità (a titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile.

A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiaresicuri.it



Dove vale la copertura?

- ✓ Le assicurazioni “infortuni”, “invalidità permanente da malattia” e “rimborso spese mediche” valgono in tutto il mondo con l’intesa che gli accertamenti del grado di invalidità permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.
- ✓ L’assicurazione “Assistenza Infortuni” a seconda della forma prescelta vale negli Stati membri dell’Unione Europea - Svizzera - Gran Bretagna oppure in tutto il Mondo.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato deve fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e comunque informare Zurich di qualsiasi modifica del contratto. Deve comunicare immediatamente a Zurich o all'intermediario assicurativo mediante raccomandata i cambiamenti che comportano un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato (ad esempio la modifica dell'attività assicurata).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o volontariamente omesse, o la mancata comunicazione delle variazioni alle informazioni rese in precedenza, possono comportare la perdita totale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa.

- Deve altresì comunicare immediatamente a Zurich l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**
- Il contraente ha l'obbligo di consegnare a ciascun assicurato al momento dell'inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente contratto, le condizioni di assicurazione che regolano la copertura.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte ha periodicità annuale e può essere pagato all'intermediario o a Zurich tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge. Il premio, comprensivo delle imposte, deve essere pagato alla sottoscrizione del contratto ed è interamente dovuto per tutta la durata dello stesso. Tuttavia il contraente ha la possibilità di suddividere il pagamento in rate senza oneri aggiuntivi.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In mancanza di disdetta, l'assicurazione ha durata annuale e si rinnova tacitamente alla scadenza per il periodo di un anno e così successivamente.

In fase di tacito rinnovo la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, ha la facoltà di proporre nuove condizioni di Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie) alle stesse condizioni di cui al presente Set Informativo. In tal caso il mancato pagamento del Premio comporta la cessazione del contratto per disdetta alla data di scadenza.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente può disdire la polizza inviando a Zurich lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

Dopo il verificarsi di un sinistro ed entro il 60° giorno di pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e/o Zurich possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata o a mezzo PEC indirizzata a Zurich o all'intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata.

Assicurazione per la copertura dai rischi morte o invalidità permanente a seguito di infortunio, invalidità permanente a seguito di malattia, rimborso spese mediche, assistenza infortuni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



ZURICH®

Prodotto: Zurich Tutti Protetti Key man

Data di ultimo aggiornamento: giugno 2026

Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Zurich Insurance Europe AG. Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di BaFin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Tel. +39.0259661. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968.

Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it

Con riferimento al bilancio di esercizio 2024 della Zurich Insurance Europe AG, il patrimonio netto, definito applicando i principi contabili tedeschi, è pari a 546,5 milioni di euro, mentre il risultato economico di periodo è pari a 23,25 milioni di euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, l'indice di solvibilità (solvency ratio) di Zurich Insurance Europe AG è pari al 141%.

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI. GARANZIE AGGIUNTIVE: (1) **Ernie traumatiche;** (2) **Rottura sottocutanea di tendini:** Relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille, del tendine del bicipite brachiale, del tendine dell'estensore del pollice, del tendine del quadricipite femorale e della cuffia dei rotatori, liquidazione di invalidità pari al **4%** anche in presenza di più lesioni per lo stesso evento; (3) **Malattie tropicali - Malaria,** intese come quelle diagnosticate dai medici curanti, con malaria parificata alle malattie tropicali; (4) **Rischio guerra** per infortuni derivanti da stato di guerra all'estero, per massimo **14 giorni** dall'inizio delle ostilità; (5) **Menomazioni estetiche** per persone fino a 50 anni, con rimborso spese chirurgiche documentate per lesioni al viso con deturpazioni o sfregi permanenti; (6) **Calamità naturali:** Esteso per terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche ovunque nel Mondo

CONDIZIONI PARTICOLARI - Esonero denuncia altre assicurazioni: (1) **Malattie professionali:** manifestatesi durante il contratto che riducano l'attitudine al lavoro oltre il **10%**. Per silicosi e asbestosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, la Franchigia non si applica se il quadro complessivo porta all'abbandono del lavoro; (2) **Recovery hope:** è previsto un indennizzo alternativo pari all'indennità assicurata per il caso di morte.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA. CONDIZIONI PARTICOLARI - È prevista un'indennità aggiuntiva per a seguito di diagnosi di una delle seguenti patologie, manifestatasi dopo l'effetto del contratto: (1) **Ictus cerebrale:** accidente cerebrovascolare con danno neurologico superiore a **24 ore** e comprenda: infarto del tessuto cerebrale; emorragia di vaso intracranico, oppure; embolizzazione da fonte extracranica; (2) **Infarto del miocardio:** necrosi del muscolo cardiaco per interruzione di apporto sanguigno, diagnosticata in base a: anamnesi di precordialgia tipica, nuove alterazioni elettrocardiografiche, aumento enzimi di necrosi; (3) **Insufficienza renale irreversibile:** terminale, cronica, è necessaria prova che l'Assicurato si sottoponga a emodialisi regolare o si sia già sottoposto a trapianto renale; (4) **Chirurgia cardiovascolare:** intervento a cuore aperto per stenosi o occlusione di 2 o più coronarie o dell'arteria mammaria interna. Non sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione chirurgica di un'ostruzione con tecniche laser; (5) **Trapianti d'organi principali:** L'inclusione in una lista di attesa ufficiale o l'essersi sottoposto come ricevente al trapianto.

SEZIONE: GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE. RICOVERO EXTRAOSPEDALIERE - Sono previste le seguenti coperture: **Ricoveri con o senza intervento, day hospital, interventi ambulatoriali e parto naturale ed aborto spontaneo o terapeutico:** (1) accertamenti diagnostici e onorari medici; (2) onorari di chirurgo, aiuto, anestesista e altri partecipanti, diritti sala operatoria; (3) materiali di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici; (4) assistenza medica e infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, cure omeopatiche ed esami; (5) retta di degenza fuori network; (6) trasporto presso istituti di cura; (7) spese post-ricovero; (8) vitto e pernottamento e di un accompagnatore; (9) parto e aborto in istituto di cura; **Correzione miopia:** (1) anisometropia superiore a tre diottrie; (2) deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per occhio; **Trapianti** - Per donatore vivente: copertura spese per prelievo e trasporto organi; per Assicurato ricevente: copertura spese come sopra più quelle del donatore; **Prestazioni specialistiche di alta diagnostica:** (1) diagnostica radiologica con contrasto; (2) risonanza magnetica; (3) tac; (4) medicina nucleare; (5) eco colordoppler; (6) ecg sotto sforzo; (7) ecografia transviscerale; (8) endoscopie anche se comprendenti biopsia; (9) esami istologici; (10) diagnostica radiologica standard; (11) ecografia; (12) elettrocardiografia e monitoraggio 24H della pressione arteriosa; (13) elettroencefalografia; (14) elettromiografia; (15) uroflussometria; (16) M.O.C. (mineralometria ossea computerizzata); (17) D.O.C. (densitometria ossea computerizzata). Per le prestazioni indicate rimborso integrale ticket SSN; **Visite specialistiche ed analisi:** (1) visite specialistiche, una visita pediatrica per anno; (2) assistenza medico-infermieristica a domicilio richiesta dal medico curante, o dal pronto soccorso; (3) guardia medica; (4) analisi e accertamenti; (5) trattamenti fisioterapici, rieducativi e noleggio apparecchiature; (6) agopuntura ed elettro agopuntura prescritta da medici iscritti albo; (7) cure termali; **Terapie**

oncologiche: chemioterapia, cobaltoterapia e radioterapia, ticket SSN; **Protesi ortopediche, acustiche e oculari:** acquisto di protesi e apparecchi; **Spese per il rimpatrio salma dall'estero;** **Rischio guerra all'estero** per massimo **14 giorni** dall'inizio ostilità; **Eventi naturali all'estero.**

SEZIONE: GARANZIA ASSISTENZA. OPZIONE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO: A seguito di infortunio sono previste le seguenti prestazioni: interprete all'estero; rientro salma; anticipo spese prima necessità; trasporto in autoambulanza; trasferimento in Istituto di Cura attrezzato; consegna farmaci; invio medico; invio operatore sanitario; invio fisioterapista; invio accompagnatore e/o mezzo trasporto per cure; autista per infortuni lontani dall'abitazione; autista vita quotidiana; collegamento con istituto cura; ricongiungimento; accompagnamento minori; spese albergo; rientro familiari; prolungamento soggiorno; trasmissione messaggi urgenti; viaggio familiare; soggiorno familiare; "Persona amica" per assistenza figli minori, portatori handicap, anziani; invio taxi; invio collaboratrice familiare; care management e ausili sanitari o ortopedici; invio PET sitter; traduzione cartella clinica; collegamento istituto cura; rientro convalescente.



Che cosa NON è assicurato?

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI - Non sono indennizzabili: (1) danni a persone non fisicamente integre e sane o aggravati da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; (2) maggior pregiudizio derivante da aggravamenti successivi alla liquidazione dell'infortunio; (3) per "malattie professionali": conseguenze di trasmutazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - Sono escluse le persone non residenti in territorio italiano.

SEZIONE: GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE - Per la garanzia **Eventi naturali all'estero**, sono esclusi gli infortuni che colpiscono l'Assicurato nel territorio di Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Ci sono limiti di copertura?

Per l'**Invalidità Permanente da Infortunio**, l'indennizzo è calcolato sulla somma assicurata in base alle percentuali della tabella INAIL. Con riferimento alle singole garanzie opzionali, sono previsti i seguenti limiti di indennizzo: (1) **Spese di cura:** sono escluse le spese per l'acquisto degli apparecchi protesici, salvo quelli applicati durante l'intervento; (2) **Malattie professionali:** sono esclusi danni derivanti dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; (3) **Ernie traumatiche:** in caso di ernia non operabile, è riconosciuto un grado di invalidità permanente non superiore al **10%**; (4) **Malattie tropicali - malaria:** nessun indennizzo è previsto per invalidità permanente da malattie tropicali inferiore al **15%** della totale; se invece essa risulterà pari o superiore al **15%**, verrà corrisposto solo per la parte eccedente.; (5) la garanzia è valida se l'Assicurato è in salute e che si sia preventivamente sottoposto ed eseguito la profilassi prescritta dalle autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è del collegio dei medici; (6) **Recovery hope:** la garanzia è valida se il beneficiario comunica per iscritto l'inizio del coma e il superamento di **180 giorni** continuativi **entro 10 giorni** da ciascun evento.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - (1) La garanzia copre invalidità permanenti da malattia insorta oltre 90 giorni dall'inizio dell'assicurazione o dall'inserimento di un nuovo Assicurato; (2) Le invalidità permanenti già accertate non sono rivalutate né per aggravamenti né per concorrenza con nuove malattie; (3) Se la malattia colpisce un soggetto già invalido, la nuova invalidità è valutata autonomamente, senza considerare l'aggravamento della condizione preesistente; (4) Zurich liquida l'indennizzo sulla somma assicurata, applicando le percentuali della tabella INAIL. Per l'Indennità Malattie Gravi, sono escluse le procedure non chirurgiche come l'angioplastica con palloncino o il laser. Nessuna somma è corrisposta se l'Assicurato decede successivamente ai **30 giorni** dalla diagnosi.

SEZIONE: GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE - (1) Le prestazioni mediche sono indennizzate se erogate da professionisti o strutture del network e previa autorizzazione da MyAssistance con almeno 2 giorni lavorativi di preavviso; (2) La garanzia **Indennità sostitutiva** opera se le spese sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI - OPZIONE A: (1) **Morte** - limite di indennizzo di **1.500.000 euro**; (2) **Invalidità Permanente Da Infortunio** - limite di indennizzo: **2.000.000 euro**, per somme fino a **1.000.000 euro**, nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **3%**; per invalidità tra **3%** e **10%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **3%** senza Franchigia; per invalidità oltre **10%**, indennizzo senza Franchigia. Per somme tra **1.000.000** e **2.000.000 euro**: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **10%**; per invalidità tra **10%** e **25%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **10%** senza Franchigia; per invalidità oltre **25%**, indennizzo senza Franchigia. Per calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, tutti e pentathlon moderno organizzati sotto l'egida delle relative Federazioni: Franchigia assoluta del **5%** sul grado d'Invalidità Permanente. (3) **Rottura sottocutanea dei tendini** - limite di indennizzo: **6.000 euro**; (4) **Malaria** - limite di indennizzo: **500.000 euro**; (5) **Menomazioni Fisiche** - limite di indennizzo: **7.500 euro**.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - OPZIONE A: (1) **Invalidità permanente da malattia** - Franchigia: **25%**; Limite di indennizzo: **700.000 euro**; **Indennità grave** - limite di indennizzo: **25.000 euro**.

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI - OPZIONE B: (1) **Morte** - limite di indennizzo: **1.000.000 euro**; (2) **Invalidità permanente da infortunio** - limite di indennizzo: **1.000.000 euro**; per somme fino a **1.000.000 euro**, nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **3%**, per invalidità tra **3%** e **10%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **3%**; per invalidità oltre **10%**, indennizzo senza Franchigia. Per somme tra **1.000.000** e **2.000.000 euro**: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **10%**; per invalidità tra **10%** e **25%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **10%**; per invalidità oltre **25%**, indennizzo senza Franchigia. Per calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri e pentathlon moderno: Franchigia assoluta del **5%** sul grado d'Invalidità Permanente; (2) **Rottura sottocutanea dei tendini**: limite di indennizzo: **6.000 euro**; (3) **Malaria** - limite di indennizzo: **500.000 euro**; (4) **Menomazioni fisiche**: limite di indennizzo di **7.500 euro** per Assicurato.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - OPZIONE B: (1) **Invalidità permanente da malattia** - limite di indennizzo di **500.000 euro**; (2) **Indennità grave** - limite di indennizzo di **15.000 euro**.

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI - OPZIONE C: (1) **Morte** - limite di indennizzo di **500.000 euro**; (2) **Invalidità permanente da infortunio** - limite di indennizzo di **500.000 euro**. Per somme fino a **1.000.000 euro** di: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **3%**; per invalidità tra **3%** e **10%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **3%**; per invalidità oltre **10%**, indennizzo senza Franchigia. Per somme tra **1.000.000** e **2.000.000 euro** di: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **10%**; per invalidità tra **10%** e **25%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **10%**; per invalidità oltre **25%**, indennizzo senza Franchigia. Per calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri e pentathlon moderno: Franchigia assoluta del **5%** sul grado d'Invalidità Permanente; (3) **Rottura sottocutanea dei tendini** - limite di indennizzo: **6.000 euro**; (4) **Malaria** - limite di indennizzo: **500.000 euro**; (5) **Menomazioni fisiche** - limite di indennizzo: **7.500 euro** per Assicurato.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - OPZIONE C - (1) **Invalidità permanente da malattia** - Franchigia di **25%**; limite di indennizzo di **500.000 euro**; (2) **Indennità grave malattia** - limite di indennizzo di **15.000 euro**.

SEZIONE: GARANZIA INFORTUNI - OPZIONE D: (1) **Morte** - limite di indennizzo: **250.000 euro**; (2) **Invalidità permanente da infortunio** - limite di indennizzo: **250.000 euro**. Per somme fino a **1.000.000 euro** di: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **3%**; per invalidità tra **3%** e **10%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **3%**; per invalidità oltre **10%**, indennizzo senza Franchigia. Per somme tra **1.000.000** e **2.000.000 euro** di: nessun indennizzo se invalidità permanente minore o uguale al **10%**; per invalidità tra **10%** e **25%**, indennizzo solo per la parte eccedente il **10%**; per invalidità oltre **25%**, indennizzo senza Franchigia. Per calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri e pentathlon moderno, Franchigia assoluta del **5%** sul grado d'Invalidità Permanente; (3) **Rottura sottocutanea**

dei tendini - limite di indennizzo: **6.000 euro**; (4) **Malaria** - limite di indennizzo: **500.000 euro**; (5) **Menomazioni fisiche** - limite di indennizzo: **7.500 euro** per Assicurato.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - OPZIONE D - (1) **Invalidità permanente da malattia** - Franchigia di **25%**; Limite di indennizzo: **250.000 euro**; (2) **Indennità grave**; (3) **Malattia** - limite di indennizzo: **10.000 euro**.

SEZIONE: GARANZIA RIMBORSO SPESE MEDICHE - OPZIONI A,B,C,D: (1) **Ricovero con o senza intervento, day hospital e int. Amb** - Franchigia di **750 euro** in rete, **350 euro** fuori rete; limite di indennizzo: **500.000 euro**; (2) **Correzione Miopia** - Limite di indennizzo: **2.000 euro** per occhio; (3) **Accompagnatore** - limite di indennizzo: **80 euro al giorno, massimo 40 giorni**; (4) **Trasporto malato** - limite di indennizzo di **3.000 euro**; (5) **Parto naturale** - limite di indennizzo di **3.000 euro**; (6) **Parto cesareo ed aborto terapeutico**: limite di indennizzo: **5.000 euro**; (7) **Rimpatrio salma** - limite di indennizzo di **2.000 euro**; (8) **Indennità sostitutiva** - limite di indennizzo: **300 euro al giorno**; (9) **Visita specialistica ed analisi** - limite di indennizzo di **35 euro** al giorno con massimo di **525 euro**; (10) **Indennità sostitutiva** - Limite di indennizzo di **300 euro**; (11) **Forma integrativa** - Scoperto di **25%**; (12) **Prestazioni specialistiche di alta diagnostica** - Scoperto: **20%** con minimo **100 euro**; limite di indennizzo: **10.000 euro**; (13) **Visite specialistiche ed analisi** - Scoperto: **20%** con minimo di **80 euro**; limite di indennizzo: **5.000 euro**; (14) **Terapie oncologiche** - limite di indennizzo: **5.000 euro**; (15) **Protesi ortopediche, acustiche e oculistiche**: limite di indennizzo: **3.000 euro**; (16) **Rimborso spese per soggetti non autosufficienti** - limite di indennizzo: **10.000 euro**.

SEZIONE: GARANZIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA - OPZIONI A,B,C,D - È prevista la liquidazione di un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in funzione del grado di invalidità accertata. In particolare, nel caso di grado di invalidità compreso tra 1% e 25%, non è prevista liquidazione; nel caso di invalidità tra il **26%** e il **50%**, la percentuale da liquidare aumenta di **2 punti percentuali** per ogni punto percentuale di invalidità, partendo dal 2% di liquidazione fino ad arrivare al 50%; nel caso di invalidità tra 51% e 65%, la percentuale da liquidare aumenta di **3 punti percentuali** per ogni punto percentuale di invalidità, partendo dal 53% di liquidazione fino al 95%; nel caso di invalidità tra il **66%** e il **100%**, l'indennizzo è **pari al 100%** della somma assicurata.

SEZIONE: GARANZIA ASSISTENZA - Le seguenti prestazioni sono fornite per infortuni con ricovero di almeno **3 giorni**: (1) trasferimento in Istituto di Cura; (2) consegna farmaci; (3) invio di: medico, operatore sanitario, fisioterapista; accompagnatore e/o mezzo di trasporto, taxi; (4) autista per infortuni lontani dall'abitazione per vita quotidiana; (5) collegamento con Istituto di Cura; (6) ricongiungimento; (7) accompagnamento minori; (8) spese albergo; (9) rientro familiari; (10) viaggio o soggiorno familiare; (11) Persona amica assistenza figli minori; (12) portatori handicap, anziani; (13) Invio Taxi; Invio collaboratrice familiare, Traduzione cartella clinica; (14) rientro convalescente; (15) Prolungamento soggiorno; (16) care management; (17) fornitura ausili sanitari o ortopedici; (18) Invio PET sitter (19) trasmissione messaggi urgenti.

Inoltre, sono previste le seguenti **limitazioni**:

- Massimo 1 sinistro per anno: **Trasporto in ambulanza** - costo per **300 km** complessivi, **1** prestazione; **Interprete** - **8 ore** lavorative, **1** prestazione; **Rientro convalescente** - **5.000 euro** per sinistro, **1** prestazione; **Autista vita quotidiana** - **250 euro** per sinistro; **Rientro salma** - **5.000 euro** per sinistro; **Pet sitter** - **100 euro** per sinistro per **5 giorni** per **1 ora** al giorno.
- Massimo 2 sinistri per anno: **Trasferimento in istituto di cura** - Escluse: (1) infermità o lesioni curabili; (2) terapie riabilitative; Per il **Rientro familiari** - **500 euro** per sinistro; **Invio operatore assistenza sanitaria** - **500 euro** per sinistro; **Invio collaboratrice familiare** - **250 euro** per sinistro; **Autista per infortuni** - onorario autista fino a **500 euro**; **Prolungamento soggiorno** - spese **10 giorni** dopo data stabilita rientro, fino a **100 euro** al giorno; **Invio medico** - **350 euro** per sinistro; **Invio fisioterapista** - **500 euro** per sinistro; **Accompagnatore e/o mezzo trasporto cure** - accompagnatore fino a **4 ore** e taxi fino a **100 euro** per sinistro; **Ricongiungimento** - **500 euro** per sinistro, operante fino a **90 giorni**; **Accompagnamento minori** - **250 euro** per sinistro; **Spese albergo** - pernottamento e colazione fino a **500 euro** per sinistro; **Viaggio familiare** - **250 euro** per sinistro; **Soggiorno familiare** - pernottamento e colazione fino a **500 euro** per sinistro; **Persona amica per assistenza** - **250 euro** per sinistro entro **90 giorni successivi alla data del sinistro**; **TAXI** - **3** corse per sinistro con massimo **50 euro** per corsa; **Traduzione cartella clinica** - **500 euro** per sinistro; **Care management** - costo individuazione professionista, **1** prestazione per sinistro; **Fornitura ausili sanitari o ortopedici** - **250 euro** per sinistro, operante entro **90 giorni** dalle dimissioni.
- Massimo 3 sinistri per anno: **Anticipo spese prima necessità** - **5.000 euro** per sinistro, **1** prestazione per sinistro. Non operante: (1) in paesi senza filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa; (2) se il trasferimento viola norme; (3) se l'Assicurato non fornisce garanzie di restituzione adeguate. L'Assicurato deve rimborsare la somma entro **30 giorni** dall'anticipo e corrispondere gli interessi al tasso legale; **Consegna farmaci** - Costo medicinali e articoli sanitari a carico dell'Assicurato; **Trasmissione messaggi urgenti** - **2** prestazioni per sinistro; **Collegamento istituto cura** - consulenza telefonica, **1** prestazione per sinistro.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato alle aziende che desiderano garantire alle persone chiave un indennizzo per morte a seguito di infortunio, invalidità permanente a seguito di infortunio e malattia, il rimborso delle spese mediche sostenute e assistenza infortuni.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al **21,86%**, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	I Reclami devono essere inoltrati per iscritto a: Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia - "Ufficio Gestione Reclami" - Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it Zurich deve fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del Reclamo. Per i Reclami aventi ad oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni , al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, i reclami devono essere inoltrati per iscritto a: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - FAX: 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione	È obbligatorio rivolgersi, con il supporto di un avvocato, ad un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (L. 98/2013).
Negoziazione assistita	È possibile ricorrere alla negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato alla Società, secondo le modalità indicate nel D.L. n. 132/2014 (convertito in L. 162/2014).
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Se previsto nelle condizioni contrattuali assicurative o in caso di successivo accordo compromissorio, le parti possono risolvere la controversia, nominando uno o più arbitri. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net - e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	I premi corrisposti per le coperture offerte dal contratto sono soggetti alle seguenti aliquote di imposta: per INFORTUNI 2,5%; per MALATTIA 2,5%; per ASSISTENZA 10%. I premi versati non sono detraibili. Le prestazioni corrisposte non sono soggette a tassazione.
---	--

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.zurich.it/in-caso-di-oblio-oncologico .
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO (PER RICHIEDERE LA MODIFICA DEI PROPRI DATI PERSONALI E MODIFICARE COME RICEVERE LE INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO).

Indice

Glossario	2
Condizioni di Assicurazione	5
Condizioni generali	5
Sezione 1 - Infortuni	8
Sezione 2 - Invalidità Permanente da Malattia	16
Sezione 3 - Rimborso spese mediche	20
Sezione 4 - Assistenza Infortuni	28
Riepilogo garanzie e somme assicurate a persona	38

Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il contratto di Assicurazione.

Associato alla Cassa di Assistenza: il soggetto che intende provvedere, a favore di una o più categorie di personale dipendente, a prestazioni assistenziali per lui obbligatorie in forza di Contratto, Accordo o Regolamento Aziendale.

Beneficiario: la persona che “beneficia” della prestazione erogata dall'assicuratore quando si verifica l'evento che ne crea i presupposti. In caso di invalidità permanente il beneficiario è generalmente l'assicurato stesso; in caso di morte dell'assicurato, beneficiari sono generalmente gli eredi legittimi oppure altri soggetti prestabiliti al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo.

Carenza (o termine d'aspettativa): il periodo iniziale del rapporto contrattuale nel corso del quale la copertura assicurativa per le prestazioni indicate si intende inoperante.

Centro Medico: il centro, anche non adibito al Ricovero dei malati, regolarmente autorizzato all'erogazione di prestazioni mediche, esami radiografici e diagnostici, analisi, trattamenti fisioterapici e rieducativi, cure termali.

Compagnia: la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.

Data del Sinistro: la data in cui si è verificato il Ricovero o, se non vi è stato il Ricovero, l'Intervento chirurgico in Day Hospital o in ambulatorio; per le prestazioni extra-Ricovero, la data della prima prestazione sanitaria erogata.

Day Hospital: la degenza diurna senza pernottamento in un Istituto di cura, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche di durata limitata e documentate da cartella clinica completa di scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.). Non è considerato Day Hospital la permanenza in un Istituto di cura presso il pronto soccorso.

Diritto all'oblio oncologico: in relazione alla stipula o al rinnovo di contratti assicurativi, il diritto riconosciuto alle persone guarite da una patologia oncologica di non fornire informazioni né subire indagini, incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari, in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza recidive, da più di 10 anni oppure da più di 5, se la malattia è insorta prima dei 21 anni. Con riferimento a specifiche patologie oncologiche previste dall'allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, sono definiti termini inferiori rispetto a quelli indicati dalla legge in tema di oblio oncologico (legge 193/2023). Il trattamento attivo della patologia è concluso, in mancanza di recidive, alla data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico.

Evento: l'infortunio o la malattia per cui si chiede il rimborso.

Franchigia: l'importo in cifra fissa che l'Assicurato tiene a suo carico, per il quale la Compagnia non riconosce l'Indennizzo o il Risarcimento.

Frattura ossea: rottura di un osso in genere conseguente a una causa lesiva che abbia agito più o meno intensamente sul punto della frattura (diretta) o a distanza (indiretta); Sono parificate alle fratture ossee, le fratture ossee incomplete (incrinature o infrazioni) e le rotture dei legamenti crociati del ginocchio.

Indennizzo / Rimborso: la somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili.

Sono equiparati a Infortunio anche:

- a) l'asfissia per involontaria aspirazione di gas o vapori;
- b) l'avvelenamento, le intossicazioni e/o lesioni prodotte dall'ingestione involontaria di sostanze in genere;
- c) le morsicature e le punture animali, esclusa la malaria e le malattie tropicali, le ustioni provocate da animali o da vegetali in genere, nonché le infezioni (comprese quelle tetaniche) conseguenti a infortuni garantiti a termini di polizza;
- d) l'affogamento;
- e) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti, le ernie e le rotture sottocutanee dei tendini, (salvo quanto previsto al capitolo "Garanzie aggiuntive" della Sezione uno - Infortuni);
- f) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure rese necessarie da Infortunio;
- g) gli effetti della temperatura esterna e degli agenti atmosferici, compresa l'azione del fulmine, nonché scariche elettriche e l'improvviso contatto con corrosivi;
- h) quelli sofferti in stato di malore e/o incoscienza;
- i) quelli conseguenti a imperizia, imprudenza o negligenza o dovuti a colpa grave;
- l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di vandalismo, terrorismo, attentati, aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva e volontaria;
- m) le conseguenze indirette di avvenimenti quali arenamento, naufragio, atterraggio forzato di mezzi di trasporto tali da causare, per le condizioni climatiche o per la perdita dell'orientamento, la morte dell'Assicurato o lesioni permanenti gravi.

Invalidità Permanente Parziale: diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Invalidità Permanente Totale: perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.

Ingessatura: mezzo di contenzione, inamovibile da parte del paziente, tendente alla immobilizzazione della parte.

Intermediario Assicurativo: la persona fisica o la Società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Intervento chirurgico: ogni intervento terapeutico o diagnostico mediante l'uso di strumenti chirurgici, diatermocoagulazione, tecnica laser o criotecnica. Le biopsie effettuate nell'ambito di endoscopie non sono considerate Intervento chirurgico.

Intervento ambulatoriale: ogni intervento di piccola chirurgia eseguito senza Ricovero presso ambulatori o studi medici chirurgici.

Istituto di cura: ospedale, clinica universitaria, istituto universitario o clinica privata regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di Legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza ospedaliera in regime di Ricovero o di Day Hospital. Non si considerano Istituto di cura gli stabilimenti termali, le case di Convalescenza e di soggiorno, nonché i centri benessere e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche o deputate alle lungodegenze.

Malattia: ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio. La gravidanza non è considerata Malattia.

Malattia improvvisa: ogni Malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che non sia una manifestazione di un precedente stato patologico dell'Assicurato.

Malattie/Invalidità coesistenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo-funzionali diversi.

Malattie/Invalidità concorrenti: malattie o invalidità presenti nel soggetto, che determinano una influenza peggiorativa sulla Malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo-funzionale.

Malattia mentale: Ogni patologia mentale e del comportamento (come ad esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricomprese nel capitolo V

della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD – 10 del OMS).

Malformazione o Difetto fisico: menomazione clinicamente statica e stabilizzata sia di tipo acquisito, esito di pregresso processo morboso o lesione traumatica, sia derivante da anomalia congenita.

Massimale: la somma rimborsabile dalla Compagnia per ogni Sinistro. Quando è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Medicina alternativa o complementare: le pratiche mediche “non convenzionali” definite dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri (agopuntura, fitoterapia, medicina ayurvedica, medicina antroposofica, medicina omeopatica, medicina tradizionale cinese, omotossicologia, osteopatia e chiropratica).

Network / Rete Convenzionata: la Rete convenzionata dalla Compagnia costituita da Istituti di Cura, Centri Diagnostici e Poliambulatori, nonché da professionisti medici che provvedano all'erogazione della prestazione.

Periodo assicurativo: il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Questionario anamnestico: il documento che descrive lo stato di salute dell'Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall'Assicurato o da chi ne esercita la patria potestà. Tale documento è richiamato nelle dichiarazioni del Contraente riportate sulla Polizza.

Reclamante: un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricovero: la degenza, che comporti almeno un pernottamento, in Strutture Ospedaliere pubbliche o private regolarmente autorizzate all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Ricovero improprio: la degenza, con o senza pernottamento, in Istituto di Cura che non risulta essere necessaria in riferimento al quadro clinico, durante la quale non venga praticata alcuna terapia riconducibile al quadro clinico stesso e/o vengano eseguiti solo accertamenti diagnostici normalmente effettuati in regime ambulatoriale.

Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scheda Riepilogativa delle Garanzie Assicurate (anche “Scheda Riepilogativa”): documento allegato e facente parte della Polizza attestante, per ciascuna opzione tariffaria acquistata, i Massimali, le Franchigie, le condizioni e le esclusioni applicabili alle prestazioni assicurate.

Scoperto: l'importo che rimane a carico dell'Assicurato e che viene calcolato in percentuale sull'ammontare del Danno liquidabile e dedotto da quest'ultimo.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è stipulata l'Assicurazione.

Tabella Inail: allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 che contiene l'elenco delle lesioni e del relativo grado di invalidità.

Territorio Italiano: il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Trattamenti fisioterapici e rieducativi: le prestazioni di medicina fisica e riabilitativa, eseguite da medici o presso Centri Medici da personale professionalmente abilitato, finalizzate al recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da Malattie, Infortuni o parto indennizzabili a termini di Polizza.

Visita specialistica: la visita effettuata da un medico fornito di specializzazione, per diagnosi e/o prescrizioni di terapie cui tale specializzazione è destinata. Sono ammesse esclusivamente le visite di medicina tradizionale, con esclusione di quelle effettuate da medici praticanti le medicine alternative. Non sono considerate Visite specialistiche quelle effettuate da medici specializzati in medicina generale e pediatria.

Condizioni di Assicurazione

A norma dell'articolo 166, comma 2, del D.Lgs. 209/2005 "Codice delle Assicurazioni Private" si richiama l'attenzione del Contraente e dell'Assicurato sulle clausole evidenziate in **grassetto** che prevedono decadenze, nullità, esclusioni, sospensioni e limitazioni delle garanzie, ovvero oneri ed obblighi a carico del Contraente/Assicurato.

Condizioni generali

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1894 "Assicurazione in nome o per conto di terzi" del Codice Civile. È comunque garantito il Diritto all'oblio oncologico. L'Assicurato non è tenuto a sottoporsi a visite mediche di controllo e accertamenti sanitari finalizzati a ottenere informazioni in merito a patologie oncologiche da cui lo stesso sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, nei termini indicati dalla legge n. 193 del 2023 e nei relativi decreti attuativi.

Articolo 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile "Mancato pagamento del premio". Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

Articolo 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato/Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, la Compagnia ha il diritto di recedere, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile "Aggravamento del rischio" dal contratto, oppure di proporre differenti condizioni di assunzione del rischio. **La mancata comunicazione alla Compagnia degli aggravamenti di Rischio può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

Articolo 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio successivo alla

comunicazione dell'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile "Diminuzione del rischio" e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, il Contraente e/o la Compagnia possono recedere dall'Assicurazione, con preavviso di 30 giorni, mediante lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la polizza è assegnata. Qualora il Contraente abbia acquistato la Polizza in qualità di "Consumatore" ai sensi dell' art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, la Compagnia rimborsa, entro i 15 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, la parte di Premio imponibile relativa al Periodo di assicurazione non goduto.

Resta inteso che il recesso o comunque la cessazione della Polizza per qualsiasi causa non avrà impatto sulle prestazioni assicurative in corso per i singoli Assicurati con riferimento al periodo per cui il Contraente abbia già provveduto a liquidare il premio annuo; in tal caso le coperture assicurative di ciascun singolo Assicurato dureranno sino alla loro naturale scadenza come indicata nel relativo certificato di Polizza.

Articolo 7 - Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione

Fatta eccezione per le polizze con durata temporanea (ossia di durata inferiore a un anno solare) in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo PEC spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'Assicurazione si intende prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 7.1 - Modifica del Premio e/o della Polizza alla scadenza e rinnovo del contratto

È facoltà della Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario assicurativo, comunicare al Contraente mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza – iniziale o di eventuale tacito rinnovo – nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza (quali a titolo meramente esemplificativo: massimali, limiti, scoperti, franchigie), alle stesse condizioni contrattuali di cui al presente Set Informativo.

In tali casi il semplice pagamento del premio entro il 30° giorno successivo alla scadenza del contratto, varrà quale espressione della volontà del Contraente di accettare la nuova proposta, a fronte della quale varrà rilasciata relativa quietanza.

Il contraente avrà la facoltà di non accettare le nuove proposte di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza astenendosi dal pagamento ed in tal caso il contratto si intenderà risolto alla naturale scadenza senza necessità per il Contraente di dare disdetta.

In assenza di una nuova proposta di modifica del Premio e/o degli elementi contrattuali indicati nel documento di Polizza di cui al presente articolo, oppure di disdetta da parte di una delle parti, resta fermo quanto previsto dall'Articolo 2 "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia" e dall'Articolo 7 "Proroga dell'Assicurazione e periodo di assicurazione".

Articolo 8 - Obblighi del Contraente nei confronti degli Assicurati

Il Contraente s'impegna a consegnare a ciascun Assicurato al momento dell'inclusione di ogni persona nella garanzia prestata dal presente Contratto, il Fascicolo Informativo che regola la copertura assicurativa.

Articolo 9 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta di parte attrice, è quello della sede legale del convenuto ovvero quello ove ha sede l'Intermediario assicurativo cui è assegnato il contratto. Qualora l'Assicurato sia un consumatore ex art. 3, comma 1, lett. a) D.lgs 206/2005, è competente il foro di residenza o domicilio eletto dell'Assicurato.

Articolo 11 - Forma delle comunicazioni agli Assicurati / Associati (se la Contraente è una Cassa di Assistenza)

- **Contraenza Azienda:** il Contraente si impegna a consegnare il Fascicolo Informativo agli Assicurati, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, a ottenere dichiarazione di avvenuta consegna della predetta documentazione ed a conservare detta dichiarazione con impegno a trasmetterne copia alla Compagnia, a sua semplice richiesta.
- **Contraenza Cassa di Assistenza:** l'Azienda Associata alla Cassa di Assistenza, si impegna, per conto della Contraente a consegnare il Fascicolo Informativo agli Assistiti, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, a ottenere dichiarazione di avvenuta consegna della predetta documentazione ed a conservare detta dichiarazione con impegno a trasmetterne copia alla Compagnia, a sua semplice richiesta.

Articolo 12 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto ad ogni azione di regresso verso i Terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.

Articolo 13 - Altre assicurazioni

Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia e/o all'Intermediario assicurativo dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre assicurazioni a copertura dello stesso rischio, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile, "Assicurazione presso diversi assicuratori". In caso di Sinistro il Contraente/Assicurato deve dare avviso a tutte le Compagnie assicuratrici interessate, **entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o il Contraente/Assicurato ne ha avuto conoscenza**, indicando a ciascuna di esse il nome delle altre. **L'omissione dolosa da parte del Contraente/Assicurato delle comunicazioni di cui sopra consentirà alla Compagnia di non corrispondere l'Indennizzo.**

Articolo 14 - Sanction clause

La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di Risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente Contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle Leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

Sezione 1 - Infortuni

Cosa e come assicuriamo

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

Le conseguenze degli infortuni che abbiano causato la Morte o l'Invalidità Permanente, subiti:

- a) nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata; tuttavia, in caso di Infortunio conseguente all'esercizio di attività professionali diverse da quelle dichiarate all'atto di stipulazione della Polizza e che comportino un aggravamento del rischio (Art. 4), la Compagnia riconosce il 70% dell'indennizzo, a condizione che l'Assicurato o i Beneficiari dimostrino che tali attività non erano svolte all'atto della stipulazione della polizza o dei suoi successivi rinnovi;
- b) nello svolgimento di normali attività del tutto estranee per circostanze di tempo, modo e luogo all'esercizio di qualsiasi professione, arte o mestiere cui l'Assicurato si dedichi abitualmente;
- c) nella guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- d) nell'uso come passeggero, esclusi i mezzi subacquei, di qualsiasi mezzo di locomozione e trasporto sia pubblico che privato, compresi i viaggi aerei ed elicotteri di linee aeree autorizzate al servizio pubblico, i voli charter o straordinari gestiti da linee aeree autorizzate al servizio pubblico e i voli su aeromobili militari in regolare supporto al traffico civile, nonché i voli su velivoli appartenenti a privati purché condotti da piloti professionisti e con esclusione delle transvolate oceaniche;
- e) in occasione di prestazioni anche manuali attinenti al governo della casa, a lavori di ordinaria manutenzione, a hobby, al giardinaggio e all'orticoltura;
- f) nell'esercizio di giochi o attività sportive e relativi allenamenti a carattere ricreativo, che non comportino l'impiego di veicoli o natanti a motore (salvo quanto previsto all'Art. 14) compresa però la partecipazione a raduni automobilistici, raduni motociclistici e cicloturistici, o a regate veliche;
- g) nell'esercizio di attività sportive e relativi allenamenti a carattere non professionistico, svolte sotto l'egida delle relative federazioni, che non comportino l'impiego di veicolo o natanti a motore.

Garanzie

Articolo 2 - Caso Morte

La Compagnia corrisponde ai Beneficiari designati o, in mancanza, agli eredi dell'Assicurato non oltre il quarto grado, in parti uguali, l'Indennizzo:

- a) se, in conseguenza delle lesioni subite a seguito di Infortunio, l'Assicurato muore;
- b) se, a seguito di affogamento o di incidente della circolazione terrestre o navigazione marittima o aerea, il corpo dell'Assicurato non viene più ritrovato e a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla presentazione di domanda di morte presunta a termini degli artt. 60 comma 3 e 62 del Codice Civile. Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennizzo e in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione della somma pagata. L'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma di Polizza.

Articolo 3 - Caso Invalidità Permanente

Se l'Infortunio ha come conseguenza l'Invalidità Permanente, la Compagnia:

- a) **determina il grado di Invalidità Permanente sulla base delle percentuali stabilite nella tabella di cui all'allegato 1) del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 ("Tabella INAIL") e successive modifiche;**

b) **liquida** un indennizzo in percentuale sulla somma assicurata come segue:

- **fino a 1.000.000,00 euro l'indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l'Invalidità Permanente sia di grado inferiore o uguale al 3% dell'Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 3% ma inferiore o uguale al 10%, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 3%; nel caso in cui l'invalidità sia superiore al 10%, sarà riconosciuto senza l'applicazione di alcuna franchigia.**
- **oltre 1.000.000,00 euro e fino a 2.000.000,00 euro l'indennizzo sulla somma assicurata non sarà riconosciuto quando l'Invalidità Permanente sia di grado inferiore o uguale al 10% dell'Invalidità Permanente Totale; se invece risulterà superiore al 10% ma inferiore o uguale al 25%, l'indennizzo verrà corrisposto per la parte eccedente il 10%; nel caso in cui l'invalidità sia superiore al 25%, sarà riconosciuto senza l'applicazione di alcuna franchigia.**
- **nel caso in cui l'invalidità sia uguale o superiore al 50% questa verrà indennizzata con il 100% del capitale assicurato.**
- **Limitatamente al calcio, calcetto, ciclismo, pallacanestro, sport equestri, tuffi e pentathlon moderno organizzati sotto l'egida delle relative Federazioni, l'assicurazione è prestata con una franchigia assoluta del 5% sul grado d'Invalidità Permanente.**

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene equiparata alla perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di Invalidità Permanente vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta.

Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennizzo viene stabilito mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Nei casi non specificati nella Tabella di cui al precedente punto a), il grado d'invalidità si determina secondo la loro gravità comparata a quella dei casi elencati.

Per le menomazioni degli arti superiori in caso di mancinità, le percentuali d'invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro.

Articolo 4 - Massimo catastrofale

Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più Assicurati, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà superare complessivamente la somma di 7.500.000,00 euro che, pertanto, andrà ripartita fra tutti gli Assicurati coinvolti pro quota, fermi i limiti ed i termini stabiliti in Polizza.

Garanzie aggiuntive

(sempre operanti)

Articolo 5 - Ernie traumatiche

A parziale deroga dell'Art. 14, la garanzia è estesa alle ernie traumatiche con l'intesa che:

- la garanzia prende effetto, dalle ore 24.00 del 180° giorno seguente al perfezionamento della Polizza e, in caso di nuovo Assicurato, dalle ore 24.00 del 180° giorno successivo alla data di inserimento;**
- se in base al parere medico l'ernia non è operabile, verrà riconosciuto un grado di Invalidità Permanente non superiore al 10%;**
- in caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell'ernia, la decisione è rimessa al Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all'Art. 19.**

Articolo 6 - Rottura sottocutanea dei tendini

A parziale deroga di quanto indicato all'Art. 14, relativamente agli esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille, del tendine del bicipite brachiale, del tendine dell'estensore del pollice, del tendine del quadricipite femorale e della cuffia dei rotatori, la Compagnia liquiderà, anche in presenza di più lesioni per lo stesso evento, una invalidità pari al 4%, **con il massimo di 6.000,00 euro**, senza l'applicazione di franchigia.

Articolo 7 - Ulteriori rimborsi

In caso di Infortunio liquidabile a termini di polizza la Compagnia riconosce un ulteriore indennizzo, **sino a un massimo di 5.000,00 euro per assicurato**, per le spese documentate e sostenute, relativamente a:

- a) **trasporto** dal luogo dell' Infortunio all'ospedale o casa di cura, per il pronto soccorso;
- b) **rimpatrio** se l'Infortunio è avvenuto all'estero;
- c) **azioni di salvataggio o di ricerca** dell'Assicurato stesso;
- d) **trasporto della salma** a seguito di decesso avvenuto al di fuori del comune di residenza.

Le garanzie del presente articolo operano in alternativa alle analoghe prestazioni presenti nella sezione 4) Assistenza pertanto le due prestazioni non sono cumulabili.

Articolo 8 - Malattie tropicali - Malaria

La garanzia è estesa alle malattie tropicali, intendendosi come tali quelle diagnosticate dai medici curanti, **fino a concorrenza delle somme assicurate e con un massimo indennizzo di 500.000,00 euro**.

La malaria si intende parificata alle malattie tropicali.

Si conviene che **non si darà luogo a indennizzo per Invalidità Permanente derivante da malattie tropicali quando questa sia di grado inferiore al 15% della totale**; se invece essa risulterà pari o superiore al 15% della totale, l'indennizzo verrà corrisposto **soltanto per la parte eccedente, senza tener conto della Tabella di cui all'Art. 3.**

La validità di questa **garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato si trovi in perfette condizioni di salute e che si sia preventivamente sottoposto alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle Autorità sanitarie dei Paesi dove si reca. In caso di divergenza sulla diagnosi della malattia la decisione è rimessa al Collegio dei Medici secondo la procedura prevista all'Art. 19.**

Articolo 9 - Rischio guerra

A parziale deroga dell'Art. 14, la garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli Infortuni derivanti da stato di guerra, **per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.**

Articolo 10 - Menomazioni estetiche

Per le persone fino a 50 anni di età, se l'Infortunio ha per conseguenza lesioni al viso che determinino deturpazioni o sfregi permanenti, la Compagnia rimborsa le spese documentate e sostenute per l'intervento chirurgico riparatore, **fino a un massimo di 7.500,00 euro per Assicurato.**

Articolo 11 - Calamità naturali

L'assicurazione è estesa agli Infortuni derivanti da terremoto, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche ovunque nel Mondo.

Norme che regolano l'assicurazione Infortuni

Articolo 12 - Variazione del Contraente

Se il Contraente è una persona giuridica organizzata in forma di Società di persone, lo stesso Contraente stipula per sè e per i suoi eredi, i quali sono solidalmente obbligati a continuare il contratto fino alla divisione dell'eredità. Dopo la divisione il contratto continua con l'erede o gli eredi cui siano state assegnate le attività alle quali sono addette le persone assicurate.

In caso di alienazione dell'azienda o di parte delle attività alle quali sono addette le persone assicurate, il Contraente, fermo l'onere del pagamento del premio per il periodo di assicurazione in corso, deve trasmettere all'acquirente l'obbligo di mantenere il contratto per la parte che lo riguarda. Nel caso di fusione della Società Contraente, il contratto continua con la Società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione. Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con la Società nella sua nuova forma o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Nei casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione il contratto continua fino alla chiusura della liquidazione.

Le variazioni sopra indicate devono essere comunicate per iscritto dal Contraente, suoi eredi o aventi causa, entro il limite di quindici giorni dal loro verificarsi, alla Compagnia la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni.

Articolo 13 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per gli infortuni avvenuti in ogni Paese del mondo con l'intesa che **gli accertamenti del grado di Invalidità Permanente nonché la liquidazione dei relativi sinistri saranno fatti in Italia e in valuta italiana.**

Articolo 14 - Esclusioni

Salvo quanto previsto all'Art. 1, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni conseguenti:

- a) **alla partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolga tale attività sportiva a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;**
- b) **all'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se svolte a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o di ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro varie forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo e sci alpinismo, bunging jumping, bobsleigh (guidoslitta), bob, skeleton (slittino), rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio e sports aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri);**
- c) **a stato di ubriachezza, secondo i parametri fissati dal Codice della Strada in vigore al momento di verifica del Sinistro, quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;**
- d) **all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;**
- e) **a delitti dolosi dell'Assicurato restando coperti da garanzia gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa.**

Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:

- f) **gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo e le rotture sottocutanee dei tendini (salvo quanto previsto ai precedenti Artt. 5 e 6);**
- g) **fatti di guerra (salvo quanto previsto al precedente Art. 9);**
- h) **infortuni occorsi a seguito di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).**

Articolo 15 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie

- a) **Non sono assicurabili le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenze, A.I.D.S..
Si precisa che, qualora l'Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l'Assicurazione termina alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.**
- b) **Non sono assicurabili le persone non residenti all'interno del Territorio Italiano. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l'assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.**

Articolo 16 - Limiti di età - Cessazione delle garanzie

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni e cessa alla prima scadenza annua di polizza successiva al compimento di tale limite di età, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che, in tal caso, saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. Il limite di età di ingresso in polizza è di 65 anni.

In caso di Sinistro

Articolo 17 - Obblighi in caso di sinistro

Il Sinistro Infortuni deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato o dagli eredi o aventi diritto entro 5 giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure dal momento in cui l'Assicurato o i suoi eredi o aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, e comunque non oltre 1 anno dalla data di cessazione della Polizza.

La denuncia del Sinistro deve essere sottoscritta e consegnata all'Intermediario assicurativo a cui è assegnata la Polizza o alla Compagnia e deve contenere la descrizione dell'infortunio, con l'indicazione delle cause, luogo, giorno e ora dell'evento. Alla denuncia deve essere allegato il certificato medico con prognosi circa la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa o delle ordinarie occupazioni dell'Assicurato. Successivamente, deve essere documentato il decorso dell'infortunio con eventuali ulteriori certificati medici e dovrà altresì essere inviato il relativo certificato di guarigione clinica attestante la stabilizzazione di eventuali postumi invalidanti permanenti.

Si precisa che l'Assicurato deve rilasciare eventuale documentazione relativa a inchieste e/o indagini ufficiali e/o altri procedimenti giudiziari e/o accertamenti di ogni genere in essere e/o già conclusi presso le Pubbliche Autorità Competenti relativa alle circostanze del sinistro.

In caso di ingiustificato ritardo della Denuncia, la Compagnia riconosce l'indennità giornaliera da Inabilità Temporanea, qualora oggetto di copertura, a partire dal giorno successivo a quello dell'inoltro della denuncia stessa.

Gli eventuali successivi prolungamenti dell'Inabilità Temporanea devono essere tempestivamente comunicati mediante l'invio di apposito certificato.

L'Assicurato, gli eredi o gli aventi diritto devono acconsentire alla visita dei medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo, a tal fine, dal segreto professionale i medici che hanno o hanno avuto in cura l'Assicurato; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della cartella clinica. Le spese relative a certificati medici, cartella clinica e ogni altra documentazione richiesta sono a carico dell'Assicurato.

Per il rimborso di quanto indicato all'articolo "Spese di cura" occorre presentare i documenti di spesa e la documentazione medica, in particolare la cartella clinica in caso di ricovero.

Qualora l'Infortunio comporti il decesso dell'Assicurato, o qualora questo sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne data immediata comunicazione per iscritto all'Intermediario assicurativo o alla Compagnia, presentando:

- documentazione medica con cartella clinica in caso vi sia stato ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- in caso vi siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli aventi causa, decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia circa il reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento della modalità di sinistro nonché per la corretta identificazione degli eredi o aventi diritto.
- Certificato di non gravidanza della vedova (se in età fertile);
- Copia dei verbali delle Autorità, ove intervenute;
- Patente di guida, se l'evento è avvenuto alla guida di veicoli;
- dichiarazione di non intervenuto provvedimento di separazione / sentenza di divorzio.

Nel caso intervenga il decesso per cause diverse dall'Infortunio prima che siano stati effettuati gli accertamenti e le verifiche necessarie alla quantificazione dell'Invalidità permanente, deve essere fornita prova da parte degli eredi o aventi diritto della

- Avvenuta stabilizzazione dei postumi invalidanti, mediante produzione di certificato di guarigione o di equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi (a titolo esemplificativo e non

esaustivo, una relazione medico legale di parte, certificati INAIL) corredata da tutta la documentazione medica e da cartella clinica qualora sia intervenuto ricovero;

- assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto all'Infortunio.

Articolo 18 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze immediate e dirette dell'Infortunio denunciato.

Se l'Infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile quanto imputabile a - e/o aggravato da - condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Si precisa che è ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da aggravamenti relativi all'Infortunio denunciato, sopraggiunti successivamente alla liquidazione dello stesso.

L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dall'avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

Il diritto all'indennità per Invalidità permanente è di carattere personale e non è trasmissibile.

Tuttavia, se l'Assicurato decede per cause indipendenti dall'Infortunio prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi diritto:

- l'importo oggetto di sua eventuale offerta o di accordo con l'Assicurato,
- in assenza di un'offerta della Compagnia o di un accordo con l'Assicurato, l'importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto alla Sezione "In caso di sinistro – Infortuni / Invalidità permanente da Malattia" agli articoli 17 - Obblighi in caso di Sinistro.

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione.

Articolo 19 - Controversie

In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni, le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, a un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio dei Medici risiede presso la città Sede dell'Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.**

È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

Articolo 20 - Pagamento dell'Indennizzo - Anticipo Indennizzo

Pagamento dell'Indennizzo

- Ricevuta la necessaria documentazione indicata nell'art. 17 "Obblighi in caso di sinistro", espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia si impegna a provvedere al pagamento dell'Indennizzo entro 15 giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dall'Assicurato. Qualora non vi sia immediato accordo fra le Parti sull'ammontare dell'Indennizzo, la Compagnia, nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio dei Medici, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio dei Medici.

Se dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità Permanente l'Assicurato muore, in conseguenza del medesimo Infortunio, la Compagnia corrisponde alle persone indicate all'Art. 2 la differenza tra l'Indennizzo pagato e quello dovuto per il caso Morte ove quest'ultimo sia superiore al primo o non chiede il rimborso nel caso contrario.

Anticipo Indennizzo

- Qualora a seguito di infortunio indennizzabile fossero quantificabili, in via preventiva e secondo parere esclusivo della consulenza medica della Compagnia postumi di Invalidità Permanenti superiori al 25% della totale, la Compagnia metterà a disposizione, quale anticipo Indennizzo, un importo pari al 50% di quello presumibilmente indennizzabile con il massimo di Euro 100.000,00. Tale acconto verrà conguagliato in sede di liquidazione definitiva, salvo recupero di quanto anticipato dalla Compagnia nei casi di eventuale inoperatività della garanzia oppure di eventuale eccedenza.

Articolo 21 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato o degli aventi diritto a ogni azione di regresso verso gli autori o terzi responsabili dell'Infortunio per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.

Articolo 22 - Responsabilità civile del Contraente

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i Beneficiari di cui all'art. 2, o soltanto qualcuno di essi non accettino a completa tacitazione per l'Infortunio l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il Contraente maggiori e ulteriori pretese a titolo di responsabilità civile, l'indennità nella sua totalità, a richiesta del Contraente, viene accantonata per essere computata nel risarcimento che il Contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o gli anzidetti Beneficiari recedano dall'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene agli stessi pagata sotto deduzione delle spese di difesa sostenute dal Contraente.

Condizioni particolari

1) Esonero denuncia altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio con altre Compagnie.

2) Malattie professionali

L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali (intendendosi come tali quelle indicate nella tabella annessa al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche intervenute fino alla stipulazione della polizza), **che si manifestino nel corso della validità del presente contratto e che riducano l'attitudine generica al lavoro in misura superiore al 10%; quando la silicosi e l'asbetosi siano associate a tubercolosi polmonare in fase attiva, anche se iniziale, e sempreché il quadro morbosso complessivo sia tale da determinare l'abbandono del lavoro, la predetta franchigia si intende non applicabile.**

Resta confermata l'esclusione delle conseguenze dirette e indirette di trasmutazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.

3) Recovery Hope

(garanzia sempre operante)

A) Somma assicurata a seguito di stato di coma

La Compagnia riconosce il pagamento di un Indennizzo **alternativo e sostitutivo** a quello previsto in Polizza per il caso Morte, al Beneficiario o agli aventi diritto se ne fanno richiesta, **al verificarsi delle condizioni di seguito definite:**

1. **se l'Assicurato sarà rimasto in coma per un periodo continuativo e ininterrotto di 180 giorni;**
2. **se sarà stata data comunicazione alla Compagnia, per iscritto e secondo le stesse modalità per la denuncia, sia dell'inizio dello stato di coma, sia dell'avvenuto superamento del periodo di 180 giorni continuativi e ininterrotti;**

in entrambi i casi tale comunicazione dovrà essere fatta alla Compagnia, a pena di decadenza, entro dieci giorni, rispettivamente dalla data di inizio del coma e dalla data di superamento di 180 giorni di coma;

3. se sarà stata fornita alla Compagnia la documentazione richiesta da questa, ai sensi dell'Art.17 del Capitolo "In caso di Sinistro" su tale stato.

La domanda di pagamento dell'Indennizzo Recovery Hope deve essere presentata dal curatore o tutore provvisorio o definitivo nominato, corredata dal provvedimento della Autorità Giudiziaria competente, in copia autentica, sia della nomina del curatore o tutore, sia del provvedimento che dovrà autorizzare il pagamento dell'Indennizzo Recovery Hope con le modalità e gli effetti previsti in questo allegato, ivi compresi quelli qui di seguito specificati.

A partire dalla data di pagamento dell'Indennizzo Recovery Hope, la copertura assicurativa a favore del Beneficiario di cui alla Polizza cesserà e quindi la Compagnia null'altro sarà tenuta a corrispondere a detto Beneficiario nè per il caso Morte, nè per il caso Invalidità Permanente.

B) Diaria a seguito di stato di coma

Nel caso in cui l'Assicurato fosse rimasto in stato di coma ininterrotto non indotto o farmacologico, a seguito di Infortunio, per più di 10 giorni, la Compagnia erogherà agli aventi diritto un importo di 100 euro per ciascun giorno trascorso in coma, fino ad un massimo di 100 (cento) giorni consecutivi. L'Indennizzo verrà considerato in aggiunta alle somme previste in caso di Morte o Invalidità Permanente da Infortunio.

Detta prestazione, si intende alternativa alla Diaria da Ricovero e/o Inabilità Temporanea se prestate.

Sezione 2 - Invalidità Permanente da Malattia

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assicura un indennizzo per le Invalidità Permanenti conseguenti a Malattia manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto, secondo quanto previsto dalle Condizioni che seguono, e comunque non oltre la data della sua cessazione.

Articolo 2 - Decorrenza della garanzia - Termini di aspettativa

La garanzia vale per le Invalidità Permanenti conseguenti a Malattia **manifestatasi dopo il 90° giorno successivo al momento in cui ha effetto l'assicurazione, o dopo il 90° giorno successivo alla data di inserimento di un nuovo Assicurato.** Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza della Compagnia, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di cui sopra operano: dal giorno in cui aveva avuto effetto la polizza sostituita, per le prestazioni da quest'ultima previste; dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme e alle diverse prestazioni da essa previste.
La norma di cui al comma precedente vale anche nel caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Articolo 3 - Determinazione dell'indennizzo

Il grado di Invalidità Permanente viene accertato in un periodo compreso tra i 6 e i 18 mesi dalla data della denuncia della malattia, secondo i criteri e le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965, n. 1124 e successive modifiche, con rinuncia da parte della Compagnia all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge. La Compagnia liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo lo schema seguente:

Grado di Invalidità accertata	Percentuali da liquidare	Grado di Invalidità accertata	Percentuali da liquidare
%	%	%	%
dall'1 al 25	0	46	42
26	2	47	44
27	4	48	46
28	6	49	48
29	8	50	50
30	10	51	53
31	12	52	56
32	14	53	59
33	16	54	62
34	18	55	65
35	20	56	68
36	22	57	71
37	24	58	74
38	26	59	77
39	28	60	80
40	30	61	83
41	32	62	86
42	34	63	89
43	36	64	92
44	38	65	95
45	40	dal 66 al 100	100

L'esito della valutazione viene comunicato entro 90 giorni dall'accertamento e comunque dalla avvenuta ricezione di tutta la documentazione necessaria al completamento dell'istruttoria.

Articolo 4 - Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per le invalidità permanenti preesistenti alla data di effetto dell'assicurazione nonché per quanto correlabile a condizioni patologiche preesistenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono inoltre escluse le conseguenze di:

- a) Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
- b) A.I.D.S. conclamata;
- c) malattie tropicali;
- d) intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- e) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- f) trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.).
- g) guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, uso della forza militare ovvero rovesciamento di qualsiasi autorità statale o militare;
- h) indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo.

Articolo 5 - Limiti di età - Cessazione delle garanzie

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni e cessa alla prima scadenza annua di polizza successiva al compimento di tale limite di età, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che, in tal caso, saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. Il limite di età di ingresso in polizza è di 65 anni.

Articolo 6 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

La denuncia deve essere fatta entro 5 giorni da quando secondo parere medico, ci siano le motivazioni per ritenere che la malattia possa comportare un'Invalidità permanente di qualsiasi tipo, anche inferiore alla franchigia. La denuncia deve essere effettuata comunque non oltre un anno dalla cessazione dell'Assicurazione.

Occorre inoltre:

- allegare alla denuncia, la certificazione medica sulla natura dell'infermità;
- inviare periodicamente alla Compagnia le informazioni circa il decorso della malattia fornendo le cartelle cliniche in caso di ricovero ed ogni altra documentazione utile per la valutazione dei postumi invalidanti.

Qualora il decesso per cause indipendenti dalla malattia avvenisse prima degli accertamenti disposti dalla Compagnia, gli eredi o gli aventi diritto dovranno inoltre fornire prova documentale atta a provare:

- l'esistenza e quantificazione dell'invalidità permanente da malattia;
- l'assoluta ed oggettiva estraneità della causa del decesso rispetto alla Malattia.

L'Assicurato deve sottoporsi in Italia, agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete di ogni altra documentazione sanitaria a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale.

Articolo 7 - Criteri di indennizzabilità

La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette causate dalla singola Malattia denunciata. Qualora la Malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da condizioni menomative coesistenti.

Si precisa che per "malattie coesistenti" si intendono le malattie o invalidità di cui il soggetto assicurato fosse già affetto e che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sull'invalidità da essa causata, in quanto incidenti su sistemi organofunzionali diversi.

Le Invalidità permanenti da Malattia già accertate non sono oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di

loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie.

Si precisa che per “malattie concorrenti” si intendono le malattie o invalidità presenti nel soggetto (Contraente/Assicurato) che determinano un’influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sull’invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale.

Qualora la Malattia colpisca un soggetto la cui Invalidità sia già stata accertata per una precedente Malattia, la valutazione dell’ulteriore Invalidità è effettuata quindi in modo autonomo, senza tener conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa.

Il diritto all’indennità permanente da Malattia è di carattere personale e non è trasmissibile.

Nel caso in cui l’Assicurato deceda per cause indipendenti dalla malattia prima che l’indennizzo sia pagato, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli eredi o agli aventi causa:

- l’importo oggetto di eventuale offerta della Compagnia o di accordo con l’Assicurato,
- in assenza di un’offerta della Compagnia o di un accordo con l’Assicurato, l’importo oggettivamente determinabile sulla base di quanto previsto dall’art. 6 - Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro

La Compagnia si impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto, l’esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione elencata all’art. 6 - Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro.

La liquidazione viene fatta in Italia e in valuta italiana.

Articolo 8 - Controversie

In caso di divergenza sulla natura e origine della Malattia le Parti si obbligano a conferire mandato, con scrittura privata, di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte, e il terzo di comune accordo o, in caso di mancato accordo, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici, avente competenza nel luogo ove debba riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio dei Medici risiede presso la città Sede dell’Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio dei Medici di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Permanente ad epoca successiva, da fissarsi dal Collegio stesso entro un anno. Le decisioni del Collegio dei Medici sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei Medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.

Articolo 9 - Pagamento dell’indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione menzionata all’articolo 6 “Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro”, espletate tutte le indagini richieste e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia determina l’Indennizzo che risulta dovuto e ne dà comunicazione agli interessati. Ricevuta notizia della loro accettazione, la Compagnia si impegna a disporre il pagamento entro 15 giorni da quest’ultima. Qualora non ci sia immediato accordo fra le Parti sull’ammontare dell’Indennizzo, la Compagnia, nell’attesa che questo sia determinato dal Collegio medico, provvede al pagamento dell’importo dalla stessa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio medico.

Qualora dopo il pagamento di un’indennità per Invalidità permanente, entro 2 anni dal giorno dell’Infortunio ed in conseguenza delle lesioni subite, si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia corrisponde ai beneficiari espressamente indicati in Polizza la differenza tra l’indennità pagata e la somma assicurata per il caso Morte, qualora questa sia superiore. La Compagnia non esige il rimborso nel caso contrario.

Articolo 10 - Validità territoriale

L’assicurazione è valida in tutto il mondo.

Articolo 11 - Recesso in caso di Sinistro – Non applicabilità

Con riferimento alla garanzia di cui alla presente Sezione 2 - Assicurazione Invalidità Permanente da Malattia, non si Applicherà l’art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Recesso in Caso di Sinistro).

Condizioni particolari

(garanzia limitata ad assicurati con età inferiore a 65 anni)

Articolo 11

Indennità malattie gravi

Fermo quanto indicato agli articoli 2 e 4, La Compagnia riconosce il pagamento di un'indennità aggiuntiva, come indicato nell'opzione prescelta, a seguito di diagnosi di una delle seguenti patologie, qui di seguito definite, purché manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto:

a) Ictus cerebrale

Accidente cerebrovascolare che produca un danno neurologico di durata superiore alle 24 ore e comprenda:

- infarto del tessuto cerebrale,
 - emorragia di vaso intracranico,
- oppure
- embolizzazione da fonte extracranica

b) Infarto del miocardio

Necrosi di una parte del muscolo cardiaco risultante dall'improvvisa interruzione di un apporto sufficiente di sangue alla regione interessata. La diagnosi viene formulata sulla base di tutti e tre i seguenti criteri:

1. anamnesi di precordialgia tipica,
2. nuove alterazioni elettrocardiografiche
3. aumento degli enzimi di necrosi miocardica

c) Insufficienza renale irreversibile

Insufficienza renale terminale, dovuta ad insufficienza renale cronica irreversibile di entrambi i reni accertata successivamente alla stipula della polizza. È necessaria **prova che l'Assicurato si sottoponga a emodialisi regolare o si sia già sottoposto a trapianto renale.**

d) Chirurgia cardiovascolare

Intervento chirurgico a cuore aperto mirato a correggere la stenosi o l'occlusione di due o più coronarie con innesti di porzioni autologhe della vena safena o dell'arteria mammaria interna.

Non sono indennizzabili tutte le procedure non chirurgiche quali l'angioplastica con catetere a palloncino o la risoluzione chirurgica di un'ostruzione con tecniche laser. È necessaria prova angiografica della patologia che ha reso necessario l'intervento.

e) Trapianti d'organi principali

L'inclusione in una lista di attesa ufficiale o l'essersi sottoposto come ricevente al trapianto di:

- uno dei seguenti organi umani: cuore, polmone, fegato, rene, pancreas;
- oppure
- midollo osseo umano mediante cellule staminali emopoietiche, preceduto da ablazione totale di midollo osseo. Sono esclusi tutti i trapianti di cellule staminali di altro tipo. **Il trapianto deve essere ritenuto clinicamente necessario e basato sulla conferma di insufficienza d'organo.**

Articolo 12 - Denuncia malattie gravi

In aggiunta a quanto indicato all'articolo 6, qualora all'Assicurato sia diagnosticata una malattia grave (di cui all'articolo 11) il Contraente o l'Assicurato od altra persona in loro vece, **entro 90 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza**, deve farne denuncia alla Direzione della Società, a mezzo Raccomandata A.R., e deve inoltre fornire una relazione medica e la documentazione sanitaria comprovante la diagnosi.

Qualora nei 30 giorni successivi alla data diagnosi della malattia grave, si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Società non corrisponderà nessuna somma per la presente indennità di malattia grave.

Articolo 13 - Accertamento e liquidazione della malattia grave

In aggiunta a quanto indicato all'articolo 9 la Società s'impegna ad accertare l'indennizzabilità della malattia grave entro 60 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione.

Eseguito il pagamento dell'indennità assicurata per malattia grave, la garanzia si estingue e nulla più è dovuto qualora l'Assicurato sia colpito da altra malattia grave (di cui all'articolo 11).

Articolo 14 - Persone non residenti nel Territorio Italiano - Cessazione delle garanzie

Non sono assicurabili le persone non residenti all'interno del Territorio Italiano. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l'assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.

Sezione 3 - Rimborso spese mediche

Cosa assicuriamo

Articolo 1 - Prestazioni

La compagnia assicura, **fino all concorrenza dei massimali e/o somme assicurate e con i limiti e le franchigie indicati nella “Scheda Riepilogativa”**, per gli infortuni o le malattie verificatesi nel corso dell’anno assicurativo:

A. Ricovero con o senza Intervento chirurgico effettuato in Istituto di Cura, in Day Hospital, Intervento chirurgico ambulatoriale effettuato anche in ambulatorio privato, ricovero a seguito di parto naturale o cesareo ed aborto spontaneo o terapeutico:

- per gli accertamenti diagnostici (compresi i relativi onorari medici) effettuati nei giorni precedenti indicati nella “Scheda Riepilogativa” e relativi al ricovero stesso;
- per gli onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento chirurgico, per i diritti di sala operatoria e per il materiale di intervento;
- per materiali di intervento ed apparecchi protesici o terapeutici applicati durante l’intervento;
- per l’assistenza medica ed infermieristica, per le cure e gli accertamenti diagnostici , per i trattamenti fisioterapici e rieducativi, per medicinali, cure omeopatiche e per esami riguardanti il periodo di ricovero;
- per la retta di degenza, fuori Network, indicato nella “Scheda Riepilogativa”, senza limite nel Network;
- per il trasporto dell’Assicurato presso gli Istituti di Cura per il ricovero, in Italia ed all’estero, con il limite massimo, per anno, indicato nella “Scheda Riepilogativa”;
- per le spese rese necessarie dall’intervento o sostenute dopo la cessazione del ricovero per esami, acquisto di medicinali, per prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, per trattamenti fisioterapici e rieducativi e per cure termali (escluse le spese di natura alberghiera), effettuate nei giorni successivi al ricovero stesso, come indicato nella “Scheda Riepilogativa”;
- per vitto e pernottamento in Istituto di Cura o struttura alberghiera ove non sussista disponibilità ospedaliera di un accompagnatore dell’Assicurato fino alla concorrenza e coi limiti indicati nella “Scheda Riepilogativa”;
- per parto naturale o cesareo, aborto spontaneo o terapeutico avvenuto in Istituto di Cura, la garanzia è prestata fino alla concorrenza di quanto indicato nella “Scheda Riepilogativa”;
- **Chirurgia refrattiva / correzione miopia**
Sono rimborsate le spese fino alla concorrenza di quanto indicato nella “Scheda Riepilogativa”, limitatamente agli interventi effettuati:
 - a) in caso di anisometropia superiore a tre diottrie;
 - b) in caso di deficit visivo pari o superiore a cinque diottrie per ciascun occhio;
- **Trapianti**
Qualora l’Assicurato sia donatore vivente, in caso di trapianto di organi o parte di essi, la Compagnia rimborsa le spese come sopra descritto.
In caso di trapianto effettuato sull’Assicurato, sono anche comprese le spese di ricovero del donatore vivente per il prelievo dell’organo e in ogni caso le spese per il trasporto di organi o parte di essi.

B. Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica:

- Diagnostica radiologica con utilizzo di mezzo di contrasto (angiografia digitale, urografia, cistografia, ecc.)
- Risonanza magnetica nucleare
- TAC (con o senza mezzo di contrasto)
- Medicina Nucleare (scintigrafia, radionefrogramma, ecc.)
- Ecocolordoppler (vasi, cuore, ecc.)

- Elettrocardiogramma sotto sforzo
- Ecografia con sonda transviscerale (transesofagea, transvaginale, transrettale)
- Esami Endoscopici (Esofago-Gastro-Duodenoscopia, Rettocolonscopia, Broncoscopia, Cistoscopia, Laringoscopia, ecc.) anche se comprendenti biopsia
- Esami Istologici
- Diagnostica radiologica standard (mammografia, telecuore, ecc.)
- Ecografia (internistica, ginecologica, tessuti molli)
- Elettrocardiografia, ECG Holter, Monitoraggio 24H della pressione arteriosa
- Elettroencefalografia
- Elettromiografia
- Uroflussometria
- M.O.C. (Mineralometria ossea computerizzata)
- D.O.C. (Densitometria ossea computerizzata)

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per le prestazioni sopraindicate, del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa integralmente i ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

C. Visite specialistiche ed Analisi:

La garanzia si intende estesa a

- onorari medici per visite specialistiche, esclusi quelli per le visite, odontoiatriche ed ortodontiche. Per quanto riguarda le visite pediatriche, a seguito di infortunio o malattia, è inclusa esclusivamente una visita per anno;
- assistenza medico - infermieristica a domicilio richiesta dal medico curante, o dal pronto soccorso o guardia medica, con il limite giornaliero di 35,00 euro al giorno con il massimo di 525,00 euro;
- analisi di laboratorio ed accertamenti diagnostici con esclusione di quelli elencati al punto B. Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi e noleggio apparecchiature per trattamenti fisioterapici;
- agopuntura ed elettroagopuntura se prescritta ed effettuata da medici iscritti all'albo;
- cure termali, con esclusione delle spese di natura alberghiera;

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per le prestazioni sopraindicate, del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

D. Terapie oncologiche

Nei casi di malattie neoplastiche, la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate relative a chemioterapia, cobaltoterapia e terapie radianti, non necessariamente in regime di ricovero o di Day Hospital, sino alla concorrenza di quanto indicato nella "Scheda Riepilogativa".

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per le prestazioni sopraindicate, del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

E. Protesi ortopediche e acustiche e oculari

La garanzia si intende estesa all'acquisto di protesi ortopediche ed apparecchi acustici / vocali / oculari, sino alla concorrenza di quanto indicato nella "Scheda Riepilogativa".

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per le prestazioni sopraindicate, del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

F. Ticket Servizio Sanitario Nazionale

Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga, per le prestazioni sopraindicate, del Servizio Sanitario Nazionale, la Compagnia rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Assicurato.

G. Rimborso spese per soggetti non autosufficienti

In caso d'infortunio o malattia per il quale derivi all'Assicurato la perdita di autosufficienza al compimento delle attività primarie in modo permanente e comunque per un periodo superiore a 90 giorni, purché manifestatasi successivamente alla data di effetto del contratto e certificata dalla competente struttura

pubblica o stabilita dal medico curante secondo i criteri specificati al successivo articolo, la Società rimborserà, nel limite annuo previsto nella scheda di polizza, le spese regolarmente documentate, relative a personale medico od infermieristico qualificato, sostenute per l'assistenza sanitaria al fine di favorire l'autonomia e la permanenza a domicilio dell'Assistito non autosufficiente, o per prestazioni della medesima natura erogate presso strutture residenziali e semi-residenziali legalmente autorizzate. Le spese sopra citate saranno rimborsate solo se sostenute per prestazioni effettuate nel periodo di vigenza della polizza. L'Assicurazione termina alla scadenza annuale successiva alla data di erogazione del rimborso sopra indicato anche in caso di non autosufficienza temporanea.

Criteri per l'accertamento della perdita dell'autosufficienza.

Per l'accertamento dello stato di non autosufficienza verrà valutata la situazione dell'Assicurato rispetto alla sua capacità di svolgere autonomamente le attività della vita quotidiana: lavarsi, vestirsi e svestirsi, igiene del corpo, mobilità, continenza e alimentazione.

La valutazione verrà fatta sulla base della tabella seguente, applicata dal Medico curante e corredata da relazione medica sulle cause della perdita di autosufficienza e da documentazione clinica (ricoveri, visite specialistiche, accertamenti strumentali) attestante le motivazioni che hanno portato alla definizione della patologia o dell'infortunio causa della perdita di autosufficienza.

Il punteggio minimo per la dichiarazione di non autosufficienza è di 40 punti.

Farsi il bagno:

- 1° grado: l'Assistito è in grado di farsi il bagno e/o la doccia in modo completamente autonomo: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno: punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per entrare nella e/o uscire dalla vasca da bagno e durante l'attività stessa del farsi il bagno: punteggio 10

Vestirsi e svestirsi:

- 1° grado: l'Assistito è in grado di vestirsi e svestirsi in modo completamente autonomo: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi o per la parte superiore del corpo o per la parte inferiore del corpo: punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per vestirsi e/o svestirsi sia per la parte superiore del corpo sia per la parte inferiore del corpo: punteggio 10

Igiene del corpo:

- 1° grado: l'Assistito è in grado di svolgere autonomamente e senza assistenza da parte di terzi i seguenti gruppi di attività identificati con (1), (2) e (3):
 - (1) andare al bagno
 - (2) lavarsi, lavarsi i denti, pettinarsi, asciugarsi, radersi
 - (3) effettuare atti di igiene personale dopo essere andato in bagno: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per almeno uno e al massimo due dei suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per tutti i suindicati gruppi di attività (1), (2) e (3): punteggio 10

Mobilità

- 1° grado: l'Assistito è in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto e di muoversi senza assistenza di terzi: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per muoversi, eventualmente anche di apparecchi ausiliari tecnici come ad esempio la sedia a rotelle, le stampelle. È però in grado di alzarsi autonomamente dalla sedia e dal letto: punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito necessita di assistenza per alzarsi dalla sedia e dal letto e per muoversi: punteggio 10

Continenza

- 1° grado: l'Assistito è completamente continente: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito presenta incontinenza di urina o feci al massimo una volta al giorno: punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito è completamente incontinente e vengono utilizzati aiuti tecnici come catetere o colostomia: punteggio 10

Bere e mangiare

- 1° grado: l'Assistito è completamente e autonomamente in grado di consumare bevande e cibi preparati e serviti: punteggio 0
- 2° grado: l'Assistito necessita di assistenza per una o più delle seguenti attività preparatorie:
- sminuzzare/tagliare il cibo
 - sbucciare la frutta
 - aprire un contenitore/una scatola
 - versare bevande nel bicchiere
- punteggio 5
- 3° grado: l'Assistito non è in grado di bere autonomamente dal bicchiere e mangiare dal piatto. Fa parte di questa categoria l'alimentazione artificiale: punteggio 10.

Altre garanzie

Articolo 2 - Spese per il rimpatrio della salma

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero, avvenuto durante il ricovero per evento indennizzabile a termini di polizza, vengono rimborsate le spese per il rimpatrio della salma, **sino alla concorrenza di quanto indicato nella "Scheda Riepilogativa"**.

Articolo 3 - Indennità sostitutiva

Nel caso in cui l'Assicurato non abbia sostenuto alcuna spesa, o il totale delle spese sostenute per accertamenti diagnostici, onorari dei medici, esami, effettuati nei 30 giorni precedenti l'inizio del ricovero o la data dell'intervento e nei 30 giorni successivi la dimissione, non superi 750,00 euro, la Compagnia corrisponde un'indennità di 300,00 euro per ogni giorno di ricovero, con o senza intervento, in Istituto di Cura, **se tutte le spese di cui al capitolo "Cosa Assicuriamo", alla garanzia A) sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale**.

Il giorno di dimissione dell'Assicurato dall'Istituto di Cura, non è computato agli effetti della presente garanzia.

Articolo 4 - Rischio guerra all'estero

A parziale deroga del capitolo "Delimitazioni", la garanzia assicurativa prestata all'estero s'intende estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici.

Articolo 5 - Eventi naturali all'estero

A parziale deroga del capitolo "Delimitazioni", la garanzia assicurativa prestata all'estero si intende estesa agli infortuni derivanti da terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. **Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause che colpiscano l'Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.**

Articolo 6 - Forma integrativa

La presente assicurazione si intende prestata ad integrazione del Fondo di Categoria (FASI-FASDAC-QUAS, etc.). In caso di non utilizzo delle prestazioni del Fondo di Categoria (FASI-FASDAC-QUAS, etc.), le coperture della presente polizza sono operanti **con uno scoperto del 25%**, quando:

- l'Assicurato, pur potendo richiedere la copertura totale o parziale della prestazione ai suddetti Enti, non si sia rivolto agli Enti suddetti;
- l'Assicurato, pur essendosi rivolto agli Enti suddetti, non abbia ottenuto alcun rimborso.

Per quanto riguarda la liquidazione dell'indennizzo, si rimanda a quanto stabilito al successivo Art. 11, punto A).

Termini di aspettativa

Articolo 7 - Termini di aspettativa

La garanzia decorre:

- a) dal momento in cui ha effetto l'assicurazione per gli infortuni;
- b) dal 30° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le malattie;
- c) dal 90° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipulazione della assicurazione purché dichiarati alla Compagnia all'atto della stipulazione della polizza e salva diversa pattuizione;
- d) dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione per le patologie varicose e per il parto.

Per l'aborto e per le malattie dipendenti da gravidanza o puerperio, la garanzia è operante - con il termine di aspettativa di 30 giorni - soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell'assicurazione. Qualora la polizza sia stata emessa in sostituzione, senza soluzione di continuità, di altra polizza riguardante i medesimi assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

- 1) dal giorno in cui aveva effetto la polizza sostituita, per le prestazioni e i massimali da quest'ultima previsti;
- 2) dal giorno in cui ha effetto la presente assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Delimitazioni

Articolo 8 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante per:

- a) le Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
- b) gli infortuni e le intossicazioni conseguenti ad alcolismo, ad abuso di psicofarmaci, all'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- c) gli infortuni conseguenti a delitti dolosi dell'Assicurato, restando operante l'Assicurazione per gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umana solidarietà;
- d) la cura dell'A.I.D.S.;
- e) l'aborto volontario non terapeutico;
- f) le prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da infortunio; salvo se in favore di neonati che non abbiano compiuto il terzo anno di età; salvo se conseguente ad intervento chirurgico oncologico);
- g) l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici e terapeutici, salvo quanto previsto dal capitolo "Cosa assicuriamo";
- h) le conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
- i) le conseguenze di inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, guerre, atti di terrorismo e terremoti (salvo quanto previsto alla voce "Altre garanzie");
- j) gli infortuni derivanti da sports aerei;
- k) il rimborso delle spese per telefono, televisione, servizio di bar, ristorante e simili;
- l) degenze necessarie per avere assistenza di terzi nell'effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, quando l'Assicurato non sia più autosufficiente e necessiti di misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- m) ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- n) le spese, in genere, non conseguenti ad una alterazione dello stato di salute.

Articolo 9 - Persone non assicurabili - Cessazione delle garanzie

- a) **Premesso che la Compagnia non acconsentirebbe a prestare l'Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse a conoscenza che l'Assicurato è affetto da alcoolismo, tossicodipendenza, sieropositività HIV, resta precisato che, qualora l'Assicurato fosse colpito da tali malattie durante la validità del contratto, l'Assicurazione termina alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.**
- b) **Non sono assicurabili le persone non residenti all'interno del Territorio Italiano. In caso di trasferimento della residenza al di fuori del Territorio Italiano durante la validità del contratto, l'assicurazione termina alla prima scadenza annua di polizza successiva alla data del trasferimento, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente per il periodo di competenza al netto delle imposte.**

Articolo 10 Limite di età - Cessazione della garanzia

L'assicurazione vale per le persone di età non superiore ai 75 anni e cessa alla prima scadenza annua di polizza successiva al compimento di tale limite di età, senza che possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti che, in tal caso, saranno restituiti al Contraente al netto delle imposte. Il limite di età di ingresso in polizza è di 65 anni.

Articolo 10bis - Recesso in caso di Sinistro – Non applicabilità

Con riferimento alla garanzia di cui alla presente Sezione 3 - Rimborso Spese Mediche, non si Applicherà l'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Recesso in Caso di Sinistro).

Liquidazione dell'indennizzo

Articolo 11 - Oneri in caso di sinistro

Il sinistro deve essere denunciato dalla Contraente/Assicurato o dai suoi aventi diritto alla Compagnia entro 5 giorni dall'accadimento del Sinistro e comunque non appena ne abbiano la possibilità. **L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso delle spese sostenute, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.**

Qualora l'Assicurato riceva rimborso da parte di Fondi o Enti è necessario l'invio della documentazione di liquidazione di tali Enti unitamente alle fotocopie delle fatture relative al suddetto rimborso.

Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall'Italiano, dall'Inglese, dal Francese e dal Tedesco dovrà essere corredata di traduzione in Italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione resteranno a carico dell'Assicurato.

L'Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Articolo 12 - Procedura di preattivazione in forma diretta delle prestazioni in rete convenzionata my assistance sezione ricoveri ed extra ricoveri

La Compagnia, tramite MyAssistance, mette a disposizione dell'Assicurato un network di Strutture Sanitarie convenzionate distribuite in tutta Italia. Se le prestazioni richieste sono indennizzabili a termini di polizza l'Assicurato non deve pagare o anticipare alcuna somma, tranne l'importo della franchigia se previsto.

12.1 In caso di Sinistro

È necessario che l'Assicurato, per accedere al Circuito di Strutture Sanitarie Convenzionate con MyAssistance, segua la procedura di Preattivazione, come di seguito illustrata:

- **individuare la Struttura Sanitaria consultando il sito <http://www.myassistance.it>, alla voce “Network” o contattando la Centrale Operativa al numero 02.303500037,**
- **farsi riconoscere dalla Struttura Sanitaria come Assicurato Zurich convenzionato MyAssistance, eventualmente presentando la relativa card scaricabile dall'app MyAssistance da Play-store o dall' App-Store,**
- **fissare un appuntamento (giorno e ora) con la Struttura Sanitaria scelta accertandosi che anche l'Equipe Medica aderisca al circuito convenzionato.**

Inviare obbligatoriamente la domanda di preattivazione almeno 2 giorni lavorativi prima della data dell'appuntamento, allegando un certificato medico indicante la diagnosi di malattia accertata o presunta e la prestazione richiesta:

1. **rivolgendosi al proprio intermediario assicurativo**
2. **in proprio tramite:**
 - **l'app MyAssistance da Play-store o dall' App-Store,**
 - **portale web : <https://app.myassistance.eu>**

In caso di necessità l'Assicurato potrà contattare la centrale operativa di MyAssistance attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.00, al numero 02.303500037, oppure inviare una mail all'indirizzo retail.zurich@myassistance.it.

MyAssistance potrà richiedere eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva.

La Centrale Operativa di MyAssistance provvede ad:

- a. esaminare la posizione amministrativa e la documentazione clinica per la verifica del diritto alla prestazione;
- b. sospendere la presa in carico richiedendo la necessaria documentazione integrativa nel caso di dubbi sul diritto alla prestazione;
- c. autorizzare o negare la presa in carico in forma diretta;
- d. erogare il servizio di prenotazione delle prestazioni mediche.

My Assistance comunicherà all'assicurato la conferma della presa in carico e l'invio dell'autorizzazione alla Struttura Sanitaria scelta

La Compagnia, a condizione che l'evento sia indennizzabile a termini di polizza, per il tramite della Centrale Operativa di MyAssistance provvederà direttamente al pagamento a favore delle Strutture Sanitarie convenzionate e/o dell'Equipe Medica convenzionata delle fatture intestate all'Assicurato, al netto della franchigia contrattualmente prevista e nei limiti del massimale disponibile.

L'Assicurato dovrà invece provvedere direttamente al pagamento delle spese per prestazioni eventualmente non autorizzate, e delle somme eccedenti il massimale disponibile.

Sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia le somme per pagamenti da questa effettuati agli Istituti di Cura ed ai medici, allorché si dovesse accertare la non validità o l'inoperatività e/o inefficacia dell'assicurazione.

La Centrale Operativa Sanitaria è accessibile dal lunedì al venerdì, nei giorni feriali, dalle ore 08.30 alle ore 18.00 telefonando al seguente numero:

02.303500037

L'elenco degli Istituti di Cura, la tipologia e le modalità di erogazione dei servizi prestati, sono disponibili sul sito

<https://app.myassistance.eu>

2.2 Procedura di rimborso (forma indiretta)

Se l'assicurato sostiene direttamente le spese per prestazioni indennizzabili a termini di polizza potrà poi effettuare la richiesta di rimborso:

1. rivolgendosi al proprio intermediario assicurativo
2. in proprio tramite:
 - l'app MyAssistance da Play-store o dall' App-Store,
 - portale web: <https://app.myassistance.eu>

In caso di necessità l'Assicurato potrà contattare la centrale operativa di MyAssistance attiva nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.00, al numero 02.303500037, oppure inviare una mail all'indirizzo retail.zurich@myassistance.it.

Allegando la seguente documentazione:

- Area ricovero: copia della cartella clinica e di tutte le spese sostenute durante il ricovero e nei 120 giorni precedenti e successivi;
- Area extra ricovero: tutte le spese sostenute con relativa prescrizione medica indicante il quesito diagnostico, gli accertamenti, le analisi e le terapie prescritte.

In caso di necessità MyAssistance potrà richiedere eventuali chiarimenti o documentazione aggiuntiva.

Interruzione Servizio MyAssistance s.r.l.

La Compagnia si riserva il diritto di far cessare la convenzione con **MyAssistance s.r.l.** e di sostituire la convenzione medesima con una equivalente stipulata con altra Società. La cessazione della convenzione o la sua sostituzione avrà effetto alla scadenza annuale successiva alla comunicazione della Compagnia, che sarà comunque effettuata con preavviso minimo di 45 giorni dalla suddetta scadenza. In caso di cessazione della convenzione senza sostituzione, rimane ferma la validità del contratto per tutte le prestazioni in esso contemplate.

Il Contraente, nel solo caso di cessazione della convenzione senza sostituzione, avrà comunque la facoltà di recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A/R al massimo entro la prima scadenza annua del Periodo assicurativo in cui è avvenuta la predetta cessazione. Il recesso avrà effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Sezione 4 - Assistenza Infortuni

Che cosa è assicurato e come

Oggetto dell'assicurazione

La garanzia prevede l'erogazione di Prestazioni, come di seguito descritte.

Tutte le Prestazioni sono fornite a seguito di Infortunio dell'Assicurato.

La Compagnia ha scelto di affidare la gestione e la liquidazione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza ad una Compagnia specializzata:

Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A.
con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi n. 66,

Numero verde 800-181515 (valido solo in Italia) oppure +39.015-2559790 (valido in Italia e all'estero)

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore della garanzia Assistenza. Tale modifica sarà comunicata mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata. La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Per quanto riguarda la garanzia Assistenza:

per **Assicurato**: si intende la persona fisica residente e domiciliata nel Territorio italiano di età inferiore a 80 anni, indicata in Polizza, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

per **Assicurazione**: si intende il contratto di Assicurazione.

per **Assistenza Infermieristica**: si intende l'assistenza prestata da personale dotato di specifico diploma.

per **Compagnia**: si intende la Società Assicuratrice, ovvero Zurich Insurance Europe AG - Rappresentanza Generale per l'Italia.

per **Contraente**: si intende il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.

per **Domicilio**: si intende luogo in Italia in cui l'Assicurato ha la propria Residenza, dimora abituale o temporanea.

per **Documentazione Sanitaria**: si intende l'insieme di tutti i documenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, certificati o referti) necessari ad accertare la Malattia o l'Infortunio, l'anamnesi patologica, ivi inclusa la relativa data di prima insorgenza ed il percorso diagnostico-terapeutico intrapreso e/o programmato.

per **Infortunio**: si intende ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili.

per **Istituto di Cura**: si intende l'ospedale pubblico, la clinica, il centro diagnostico o la casa di cura, siano convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche ed affini, le case di riposo.

per **Familiare**: si intende il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère" (fratellastro), "demisoeur" (sorellastra), nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini di primo grado, nipoti di primo grado dell'Assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

per **Malattia**: si intende ogni obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

per **Polizza**: si intende il documento che prova l'Assicurazione e regola i rapporti fra le Parti.

per **Prestazione**: si intende l'immediato aiuto fornito da parte della Compagnia all'Assicurato, nel momento della difficoltà, a seguito del contatto e per il tramite della Struttura Organizzativa.

per **Residenza**: si intende il luogo in Italia in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.

per **Ricovero**: si intende la degenza in Istituto di Cura.

per **Sinistro**: si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

per **Struttura Organizzativa**: si intende la struttura di Mapfre Asistencia S.A., Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto con l'Assicurato, ed organizza e eroga, con costi a carico della Compagnia stessa, le Prestazioni di assistenza previste in Polizza.

per **Territorio italiano**: si intende il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

per **Viaggio**: si intende lo spostamento, il soggiorno o la locazione dell'Assicurato a scopo di lavoro, stage o turistico verso/in una località ad almeno 100 chilometri dalla Residenza dell'Assicurato.

Assistenza immediata

Se a seguito d'Infortunio anche non certificato da Documentazione Sanitaria, determini una necessità improvvisa per l'Assicurato, la Compagnia fornirà le Prestazioni di Assistenza sotto dettagliate.

1) Interprete a disposizione all'estero

La Prestazione è attiva solo al di fuori del Territorio italiano

Qualora l'Assicurato necessiti dell'intervento di un interprete per poter comunicare con i medici che lo hanno in cura, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo presso l'Istituto di Cura all'estero.

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative con il limite di 1 (uno) Sinistro per Annualità assicurativa e (1) una Prestazione per Sinistro.

2) Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile corrisponderle direttamente e immediatamente per perdita della capacità di acquisto, la Struttura Organizzativa anticiperà, per conto dell'Assicurato, **il pagamento delle fatture fino ad un importo massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.**

L'Assicurato dovrà comunicare: la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito. Al rientro l'Assicurato **dovrà rimborsare la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.** Trascorso tale termine, **l'Assicurato dovrà restituire, oltre la somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La Prestazione non è operante:

- nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Struttura Organizzativa;
- se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato;
- se l'Assicurato non è in grado di fornire alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate.

La Compagnia fornirà la prestazione con il limite di 3 (tre) Sinistri per Annualità assicurativa e (1) una Prestazione per Sinistro.

3) Trasporto in autoambulanza per recarsi presso istituto di cura

Qualora l'Assicurato necessiti di un'autoambulanza per il trasporto, alternativamente, dal Domicilio o dal

luogo di primo soccorso, all'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa predisporrà l'organizzazione e l'invio di un'autoambulanza.

La Prestazione è attiva solo a fronte di espressa richiesta scritta del medico che ha in cura l'Assicurato, riportante le ragioni della richiesta.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata/ritorno), con il limite di 1 (uno) Sinistro per Annualità assicurativa e (1) una Prestazione per Sinistro.

4) Rientro salma

Qualora si verifichi il decesso dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa predisporrà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura presso il comune di Residenza.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 5.000,00 euro per Sinistro.

Qualora il trasporto comporti un esborso maggiore del massimale assicurato, la Struttura Organizzativa non attiverà la Prestazione fino a quando non avrà ricevuto adeguate garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate per la quota dei costi non compresi nel massimale suddetto.

Restano a carico dei Familiari dell'Assicurato le spese relative alla cerimonia funebre e all'eventuale recupero della salma.

Assistenza durante il ricovero

Le Prestazioni elencate dal punto 5 al punto 29 sono fornite a seguito di Infortunio che comporti un Ricovero di almeno 3 giorno (due notti di ricovero).

Relativamente alle Prestazioni di cui ai punti dal 5 al 23 la Struttura Organizzativa definirà preventivamente le modalità di erogazione del servizio; a tal fine, ogni Prestazione dovrà essere attivata con almeno 48 ore di anticipo per consentire alla Struttura Organizzativa di disporre il servizio stesso.

5) Trasferimento in Istituto di Cura attrezzato

Qualora l'Assicurato a seguito d'Infortunio abbia subito lesioni ritenute non curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera di primo soccorso, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà a:

- individuare e prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'Istituto di Cura italiano o estero ritenuto idoneo per la cura dell'Assicurato;
- organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più adeguato tra i seguenti:
 - aereo sanitario (limitatamente agli Stati membri dell'Unione Europea (compresa Svizzera e Gran Bretagna);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o paramedico, se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa. In caso contrario, se il mezzo utilizzato per il trasporto dell'Assicurato e le circostanze lo permettono, l'Assicurato potrà essere accompagnato da un Familiare che si trova presso l'Istituto di Cura di partenza;
- organizzare i contatti tra i medici e i Familiari nel corso del Ricovero.

Non danno luogo alla Prestazione:

- le lesioni che, a giudizio dei medici, siano curabili nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera di primo soccorso;
- le terapie riabilitative.

6) Traduzione della cartella clinica

Qualora l'Assicurato usufruisca della Prestazione **"Trasferimento in Istituto di Cura attrezzato"**, la

Struttura Organizzativa procederà alla raccolta della documentazione clinica e diagnostica necessaria e provvederà alla traduzione della stessa per permettere ai medici dell'Istituto di Cura di destinazione di recepire le informazioni necessarie per la pronta presa in carico della patologia diagnosticata.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

7) Collegamento continuo con l'Istituto di Cura

Su specifica richiesta, la Struttura Organizzativa provvederà ad aggiornare i Familiari relativamente alle condizioni di salute dell'Assicurato, fornendo le notizie cliniche di cui è venuta a conoscenza successivamente al collegamento telefonico diretto tra i propri medici di guardia ed il medico curante sul posto. **La Prestazione è operante previa acquisizione della liberatoria firmata dall'Assicurato.**

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della consulenza telefonica con il limite di 3 (tre) Sinistri per Annualità assicurativa e 1 (una) Prestazione per Sinistro.

8) Viaggio di un Familiare

Qualora l'Assicurato necessiti di un Familiare accanto per essere da questo assistito presso l'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un Familiare, residente in Territorio italiano, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'Istituto di Cura presso cui è ricoverato l'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

9) Soggiorno di un Familiare

A seguito dell'erogazione della Prestazione "**Viaggio di un Familiare**", qualora necessario, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per il Familiare nella località più vicina all'Istituto di Cura presso cui è ricoverato l'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, con un limite di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

10) Rientro del convalescente

Qualora l'Assicurato, a seguito delle dimissioni dall'Istituto di Cura, necessiti di rientrare alla propria Residenza, la Struttura Organizzativa provvederà all'organizzazione del trasporto con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo tra i seguenti:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente in barella;
- treno, prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa. In caso contrario, qualora il mezzo individuato dalla Struttura Organizzativa e le circostanze lo permettano, l'Assicurato potrà essere accompagnato da un Familiare.

L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'Istituto di Cura presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico curante, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 5.000,00 per Sinistro, con il limite di 1 (uno) Sinistro per Annualità assicurativa e 1 (una) Prestazione per Sinistro.

11) Ricongiungimento

Qualora un Familiare, residente con l'Assicurato, trovandosi in Viaggio, necessiti di rientrare presso la Residenza per ricongiungersi con l'Assicurato infortunato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione del Familiare un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno.

La Prestazione è operante entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data del Sinistro.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

Assistenza presso la Residenza o Domicilio

12) “Persona amica” per assistenza a figli minori, portatori di handicap, anziani

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato necessiti, successivamente al Ricovero in Istituto di Cura, di una “*Persona amica*” per prendersi cura dei figli minori di 14 anni, Familiari portatori di handicap o persone anziane con età superiore ai 70 anni, con lui conviventi, la Struttura Organizzativa fornirà alla persona indicata dall'Assicurato, residente in Territorio italiano, un biglietto aereo (classe economica) oppure biglietto ferroviario (prima classe) di andata e ritorno e/o altro mezzo di trasporto necessario per raggiungere la Residenza o il Domicilio dell'Assicurato.

L'Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico della persona affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La Prestazione è operante entro i 90 (novanta) giorni successivi alla data del Sinistro.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

13) Invio Taxi

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

A seguito dell'attivazione della prestazione “*Persona amica*” come disciplinato nell'art. 12, qualora la persona indicata dall'Assicurato, che si trovi, anche temporaneamente, presso la Residenza o Domicilio dell'Assicurato successivamente alle sue dimissioni dall'Istituto di Cura, abbia manifesta necessità di effettuare degli spostamenti, la Struttura Organizzativa disporrà il servizio di taxi.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 3 corse di taxi per Sinistro, con il sotto limite di € 50,00 per ciascuna corsa, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa; Non sono previsti frazionamenti del massimale a disposizione.

14) Invio di un medico

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di un medico e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della Prestazione, provvederà ad inviare, presso la Residenza o Domicilio, uno dei medici convenzionati.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 350,00 per Sinistro. Con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato i costi delle cure, degli esami, delle ulteriori visite e dei medicinali prescritti dal medico.

15) Invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per cure mediche

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora la Prestazioni “*Invio di un medico*” come disciplinato nell'art. 14, non possa essere effettuata presso la Residenza o il Domicilio dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa provvederà ad individuare un accompagnatore, ed eventualmente organizzare anche un servizio di taxi, per consentire all'Assicurato di recarsi dalla propria Residenza o Domicilio, in strutture sanitarie dove effettuare controlli, esami, trattamenti e cure.

L'invio di un accompagnatore e/o di un mezzo di trasporto per cure mediche potrà essere richiesto tutti i giorni 24 ore su 24; il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00. **La Compagnia terrà a proprio carico i costi dell'accompagnatore fino ad un massimo di 4 h per Sinistro ed eventualmente fino ad un massimo di € 100,00 per Sinistro per il servizio di taxi (andata/ritorno).**

Con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

16) Invio di un operatore per assistenza sanitaria

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di essere assistito da un operatore sanitario, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso la Residenza o il Domicilio temporaneo.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

17) Invio di un fisioterapista

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato necessiti, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, di un fisioterapista, la Struttura Organizzativa provvederà al suo reperimento e lo invierà presso la Residenza o il Domicilio.

L'invio di un fisioterapista potrà essere richiesto tutti i giorni 24 ore su 24; il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00.

La Compagnia terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro. Con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

18) Autista a disposizione per vita quotidiana

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo e nessuno sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per permettere all'Assicurato convalescente di raggiungere le destinazioni da questo prescelte; **La Prestazione, potrà essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24; il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00.**

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario dell'autista fino ad un massimo € 250,00 per Sinistro. con il limite di 1 (uno) Sinistro per Annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.).

19) Invio collaboratrice familiare

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, sia impossibilitato al disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa invierà una collaboratrice familiare presso la Residenza, compatibilmente con le disponibilità locali.

La Prestazione verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

20) Care Management

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato a seguito di terapia medico/farmacologica alla cui conclusione sia necessario un periodo di convalescenza presso la Residenza o Domicilio. La Struttura Organizzativa, su semplice richiesta telefonica dell'Assicurato provvederà al reperimento e invio di:

- operatore sanitario/infermieristico;
- fisioterapista;
- collaboratore/collaboratrice familiare

La Prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'individuazione del professionista con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa e 1 (una) Prestazione per ciascun Sinistro.

La prenotazione e il costo delle eventuali prestazioni restano a carico dell'Assicurato.

21) Fornitura di ausili sanitari o ortopedici

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato al momento della dimissione dall'Istituto di Cura richieda, in quanto certificato nella cartella clinica di dimissione, uno o più dei seguenti ausili sanitari o ortopedici:

- stampelle;
- carrozzina/sedia a rotelle;
- letto da degenza;
- sponde da letto;
- materasso antidecubito.

La Struttura Organizzativa si occuperà della ricerca e l'invio dell'attrezzatura richiesta in comodato d'uso, per il periodo necessario alle esigenze dell'Assicurato, **sino ad un massimo di 90 giorni per sinistro.**

La Prestazione è operante da lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00, esclusi i festivi infrasettimanali.
La Prestazione è operante entro i 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura.
La Compagnia terrà a proprio carico il costo per ricerca e consegna del materiale fino ad un massimo di 250,00 Euro per Sinistro, entro il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.
Restano a carico dell'Assicurato le spese relative al noleggio ed eventuali acquisti dell'attrezzatura.

22) Consegna farmaci

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, non sia in grado, così come documentato dalla cartella sanitaria, di occuparsi personalmente del ritiro dei farmaci e necessari, sulla base di specifica indicazione medica scritta, di medicinali e/o di articoli sanitari, potrà contattare la Struttura Organizzativa, la quale organizzerà:

- il ritiro della relativa indicazione medica scritta presso il Domicilio dell'Assicurato e del denaro necessario all'acquisto dei medicinali e/o degli articoli sanitari;
- l'acquisto e la consegna a Domicilio di quanto indicato dal Medico Curante.

La consegna dei farmaci a Domicilio potrà essere richiesta tutti i giorni 24 ore su 24; Il servizio verrà fornito dalle ore 9:00 alle 18:00.

Sono esclusi dalla consegna i farmaci in classe A, ritenuti essenziali (salvavita) e classe H che per caratteristiche farmacologiche, o per innovatività o per altri motivi di sicurezza, non possono essere utilizzati al di fuori degli Istituto di Cura.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo del ritiro di quanto indicato dal Medico Curante e della consegna dei farmaci e/o degli articoli sanitari, con il limite di 3 (tre) Sinistri per Annualità assicurativa e (1) una Prestazione per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi ai medicinali e/o articoli sanitari

Assistenza PET

23) Invio PET Sitter (cane e gatto)

La Prestazione è attiva solo nel Territorio italiano

Qualora l'Assicurato, nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, si trovi nell'impossibilità di accudire il proprio animale (cane e gatto), la Struttura Organizzativa effettuerà la ricerca di un PET Sitter e lo invierà alla Residenza dell'assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo della Prestazione per 5 giorni per un'ora al giorno (continuativa), fino a un massimo € 100,00 per Sinistro, entro il limite di 1 (uno) Sinistro per Annualità assicurativa.

Assistenza in Viaggio

Le Prestazioni elencate dal punto 24 al punto 29 sono fornite a seguito di Infortunio che si verifichi ad oltre 100 km dal luogo di Residenza dell'Assicurato.

24) Accompagnamento di minori

Qualora l'Assicurato in Viaggio, accompagnato da minori di 14 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a causa di un Ricovero in Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa provvederà a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere ad un Familiare, residente nel Territorio italiano, di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla Residenza.

L'Assicurato dovrà comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del Familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 250,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

Restano a carico dell'Assicurato le eventuali spese di soggiorno del Familiare.

25) Spese d'albergo

Qualora l'Assicurato si trovi in Viaggio, accompagnato da Familiari, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo per i Familiari stessi nella località più vicina all'Istituto di Cura presso cui è ricoverato l'Assicurato.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

26) Rientro dei Familiari

Qualora l'Assicurato in Viaggio, accompagnato da Familiari, venga ricoverato presso l'Istituto di Cura, la Struttura Organizzativa, qualora i Familiari non siano in grado di rientrare per ragioni obiettive con il mezzo inizialmente previsto e/o utilizzato, metterà a loro disposizione un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per rientrare alla propria residenza nel Territorio italiano.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 500,00 per Sinistro, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

La Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere gli eventuali biglietti di viaggio non utilizzati per il rientro.

27) Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato, subendo l'Infortunio in Viaggio, alle dimissioni dall'Istituto di Cura, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria Residenza alla data stabilita, la Struttura Organizzativa predisporrà il prolungamento del suo soggiorno in albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino alla concorrenza di € 100,00 al giorno, con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

28) Autista a disposizione per Infortuni lontani dall'abitazione

Qualora l'Assicurato si trovi in Viaggio e, successivamente alle dimissioni dall'Istituto di Cura, si trovi impossibilitato a guidare il proprio veicolo e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo e i passeggeri fino alla Residenza dell'Assicurato, secondo itinerario più breve.

La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario dell'autista fino ad un massimo € 500,00 per Sinistro.

Restano a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi (autostrade, traghetti, etc.).

Con il limite di 2 (due) Sinistri per Annualità assicurativa.

29) Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato durante il ricovero o in Viaggio nei 90 (novanta) giorni successivi alle dimissioni dall'Istituto di Cura, dovesse avere la necessità di comunicare con persone in Italia e si trovasse nell'impossibilità di mettersi in contatto direttamente con loro, la Struttura Organizzativa, provvederà all'invio di messaggi urgenti.

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo con il limite di 3 (tre) Sinistri per Annualità assicurativa e 2 (due) Prestazione per Sinistro.

La Struttura organizzativa non è responsabile del contenuto dei messaggi trasmessi.

Disciplina delle prestazioni valida per tutte le forme contrattuali

- a) In caso di permanenza continuativa dell'Assicurato al di fuori del Territorio italiano superiore a **90 giorni**, **la copertura si intende sospesa.**
- b) La garanzia, se non specificato diversamente, è prestata non più di **una volta per tipo di Prestazione per singolo Sinistro**, per un massimo di tre Sinistri per anno assicurativo;
- c) **Restano a carico del Cliente eventuali eccedenze rispetto al Massimale indicato all'interno di ciascuna Prestazione.**
- d) Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, **la Compagnia non è tenuta a fornire Prestazioni o rimborsi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.**

- e) La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili.
- f) Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, **il diritto alle Prestazioni fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.**
- g) Ogni diritto nei confronti della Compagnia **si prescrive entro il termine di due anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione, in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.**
- h) L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai Sinistri formanti oggetto della presente copertura, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del Sinistro.
- i) A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di Prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, **è fatto obbligo di dare avviso del Sinistro ad ogni impresa assicuratrice nel termine di tre giorni a pena di decadenza.**
- j) Nel caso in cui l'Assicurato attivasse altra impresa, **le Prestazioni previste dalla presente Polizza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la Prestazione.**

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nel presente articolo, si applicano le disposizioni di legge.

Dove vale la copertura

Validità territoriale

L'Assicurazione vale per i sinistri con accadimento per come richiamato in Polizza:

- **Forma A** Stati membri dell'Unione Europea – Svizzera – Gran Bretagna
- **Forma B** Mondo.

Salvo alcune prestazioni che operano solo nel territorio italiano come indicato all'interno delle singole prestazioni di assistenza.

Che cosa non è assicurato

Esclusioni

La Prestazione non è operante in caso di Sinistro causato direttamente od indirettamente da:

- a) **svolgimento di professioni a rischio, ovvero: atleta sportivo professionista, pilota o collaudatore di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sub professionista, sommozzatore, palombaro, minatore, professionista a contatto con radioisotopi o esplosivi, militare di corpi armati dello Stato, agente di Polizia, guardia giurata, guida alpina o speleologica, istruttore di alpinismo, stuntman, controfigura, circense;**
- b) **guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- c) **scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
- d) **dolo dell'Assicurato;**
- e) **suicidio o tentato suicidio;**
- f) **Infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida ed uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli Infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo agonistico e/o professionale;**
- g) **Infortuni conseguenti a trattamenti medico/chirurgici con finalità estetiche;**

- h) coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto illecito o criminoso;
- i) Infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcoolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;

La copertura non opera inoltre in caso di:

- dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari dell'Istituto di Cura presso il quale si trova ricoverato;
- rinuncia o ritardo da parte dell'Assicurato nell'accettare le Prestazioni proposte dalla Struttura Organizzativa;
- epidemie e/o pandemie relative alla popolazione civile dichiarate dalle autorità (a titolo esemplificativo e non limitativo I.S.S. e/o O.M.S.);
- circostanze eccezionali di entità e gravità tale da richiedere misure restrittive da parte delle autorità competenti (nazionali e/o internazionali) al fine di ridurre il rischio alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

Tutte le Prestazioni erogate per tramite della Struttura Organizzativa saranno compiute in conformità e nei limiti fissati dalle leggi e/o dalle disposizioni amministrative nazionali ed internazionali, salvo cause di forza maggiore.

Le Prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, o che comunque fossero indicati come Paesi sconsigliati nelle comunicazioni ufficiali del Ministero degli Esteri e nel sito web www.viaggiasesicuri.it

Cosa fare in caso di Sinistro

Denuncia di Sinistro:

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato, in caso di Sinistro, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al:

- Numero Verde 800 181515 o
- Numero: +39 015 2559790 (valido anche dall'estero)

oppure può scrivere a:

- **Mapfre Asistencia S.A.**
Strada Trossi, 66
13871 Verrone (BI)

- per posta elettronica all'indirizzo mail a: assistenza@mapfre.com
- attraverso fax al numero: +39 015 2559604

In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- cognome e nome;
- numero della Polizza;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l'Assicurato nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.

Ove richiesto, sarà necessario inviare gli originali (non fotocopie) di giustificativi, fatture e/o ricevute delle spese.

In ogni caso, l'intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Data ultimo aggiornamento: Giugno 2026

Riepilogo garanzie e somme assicurate a persona

OPZIONE A	
SEZIONE UNO - INFORTUNI	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
MORTE	€ 1.500.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	€ 2.000.000,00
SEZIONE DUE - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	€ 700.000,00
INDENNITA' GRAVE MALATTIA	€ 25.000,00
SEZIONE TRE - RIMBORSO SPESE MEDICHE	
OSPEDALIERE	
A) Ricovero con/senza intervento, Day Hospital e Int. Amb. Massimale Condizioni	€ 500.000,00
in rete fuori rete misto fuori rete	rimborso al 100% franchigia € 750,00 v. sopra per parte in / fuori rete € 350,00 120/120 gg.
Retta degenza pre/post	
Sub massimali Parto Naturale Parto Cesareo ed Aborto terapeutico	€ 3.000,00 € 5.000,00
Correzione Miopia	Sub massimale € 4.000,00, di cui € 2.000,00 per occhio
Accompagnatore	€ 80,00 al giorno max 40 gg.
Trasporto malato	€ 3.000,00
Rimpatrio salma	€ 2.000,00
Indennità sostitutiva	€ 300,00 al giorno
EXTRAOSPEDALIERE	
B) Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica Massimale Condizioni	€ 10.000,00 scoperto 20% - minimo € 100,00
C) Visite Specialistiche ed Analisi Massimale Condizioni	€ 5.000,00 scoperto 20% - minimo € 80,00
D) Terapie Oncologiche Massimale Condizioni	€ 5.000,00 rimborso al 100%
E) Protesi ortopediche, acustiche e oculistiche Massimale Condizioni	€ 3.000,00 rimborso al 100%
F) Ticket Massimale Condizioni	(vedi relative garanzie) rimborso al 100%
G) Rimborso Spese per Soggetti non Autosufficienti	€ 10.000

OPZIONE B	
SEZIONE UNO - INFORTUNI	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
MORTE	€ 1.000.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	€ 1.000.000,00
SEZIONE DUE - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	€ 500.000,00
INDENNITA' GRAVE MALATTIA	€ 15.000,00
SEZIONE TRE - RIMBORSO SPESE MEDICHE	
OSPEDALIERE	
A) Ricovero con/senza intervento, Day Hospital e Int. Amb. Massimale Condizioni	€ 500.000,00 rimborso al 100% franchigia € 750,00 v. sopra per parte in / fuori rete € 350,00 120/120 gg.
Retta degenza pre/post	in rete fuori rete misto fuori rete
Sub massimali Parto Naturale Parto Cesareo ed Aborto terapeutico	€ 3.000,00 € 5.000,00
Correzione Miopia	Sub massimale € 4.000,00, di cui € 2.000,00 per occhio
Accompagnatore	€ 80,00 al giorno max 40 gg.
Trasporto malato	€ 3.000,00
Rimpatrio salma	€ 2.000,00
Indennità sostitutiva	€ 300,00 al giorno
EXTRAOSPEDALIERE	
B) Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica Massimale Condizioni	€ 10.000,00 scoperto 20% - minimo € 100,00
C) Visite Specialistiche ed Analisi Massimale Condizioni	€ 5.000,00 scoperto 20% - minimo € 80,00
D) Terapie Oncologiche Massimale Condizioni	€ 5.000,00 rimborso al 100%
E) Protesi ortopediche, acustiche e oculistiche Massimale Condizioni	€ 3.000,00 rimborso al 100%
F) Ticket Massimale Condizioni	(vedi relative garanzie) rimborso al 100%
G) Rimborso Spese per Soggetti non Autosufficienti	€ 10.000

OPZIONE C	
SEZIONE UNO - INFORTUNI	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
MORTE	€ 500.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	€ 500.000,00
SEZIONE DUE - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	€ 500.000,00
INDENNITA' GRAVE MALATTIA	€ 15.000,00
SEZIONE TRE - RIMBORSO SPESE MEDICHE	
OSPEDALIERE	
A) Ricovero con/senza intervento, Day Hospital e Int. Amb. Massimale Condizioni	€ 500.000,00 rimborso al 100% franchigia € 750,00 v. sopra per parte in / fuori rete € 350,00 120/120 gg.
Retta degenza pre/post	in rete fuori rete misto fuori rete
Sub massimali Parto Naturale Parto Cesareo ed Aborto terapeutico	€ 3.000,00 € 5.000,00
Correzione Miopia	Sub massimale € 4.000,00, di cui € 2.000,00 per occhio
Accompagnatore	€ 80,00 al giorno max 40 gg.
Trasporto malato	€ 3.000,00
Rimpatrio salma	€ 2.000,00
Indennità sostitutiva	€ 300,00 al giorno
EXTRAOSPEDALIERE	
B) Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica Massimale Condizioni	€ 10.000,00 scoperto 20% - minimo € 100,00
C) Visite Specialistiche ed Analisi Massimale Condizioni	€ 5.000,00 scoperto 20% - minimo € 80,00
D) Terapie Oncologiche Massimale Condizioni	€ 5.000,00 rimborso al 100%
E) Protesi ortopediche, acustiche e oculistiche Massimale Condizioni	€ 3.000,00 rimborso al 100%
F) Ticket Massimale Condizioni	(vedi relative garanzie) rimborso al 100%
G) Rimborso Spese per Soggetti non Autosufficienti	€ 10.000

OPZIONE D	
SEZIONE UNO - INFORTUNI	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
MORTE	€ 250.000,00
INVALIDITA' PERMANENTE DA INFORTUNIO	€ 250.000,00
SEZIONE DUE - INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	
GARANZIA ASSICURATA	CAPITALE / SOMMA ASSICURATA
INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA	€ 250.000,00
INDENNITA' GRAVE MALATTIA	€ 10.000,00
SEZIONE TRE - RIMBORSO SPESE MEDICHE	
OSPEDALIERE	
A) Ricovero con/senza intervento, Day Hospital e Int. Amb. Massimale Condizioni	€ 500.000,00 rimborso al 100% franchigia € 750,00 v. sopra per parte in / fuori rete € 350,00 120/120 gg.
Retta degenza pre/post	in rete fuori rete misto fuori rete
Sub massimali Parto Naturale Parto Cesareo ed Aborto terapeutico	€ 3.000,00 € 5.000,00
Correzione Miopia	Sub massimale € 4.000,00, di cui € 2.000,00 per occhio
Accompagnatore	€ 80,00 al giorno max 40 gg.
Trasporto malato	€ 3.000,00
Rimpatrio salma	€ 2.000,00
Indennità sostitutiva	€ 300,00 al giorno
EXTRAOSPEDALIERE	
B) Prestazioni specialistiche di Alta Diagnostica Massimale Condizioni	€ 10.000,00 scoperto 20% - minimo € 100,00
C) Visite Specialistiche ed Analisi Massimale Condizioni	€ 5.000,00 scoperto 20% - minimo € 80,00
D) Terapie Oncologiche Massimale Condizioni	€ 5.000,00 rimborso al 100%
E) Protesi ortopediche, acustiche e oculistiche Massimale Condizioni	€ 3.000,00 rimborso al 100%
F) Ticket Massimale Condizioni	(vedi relative garanzie) rimborso al 100%
G) Rimborso Spese per Soggetti non Autosufficienti	€ 10.000

Zurich Insurance Europe AG

Sede a Francoforte sul Meno, Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt, Germania
Registro del Tribunale di Francoforte HRB 133359 - Sottoposta alla vigilanza di Ba-
Fin, Autorità Federale di Supervisione dei Servizi Finanziari
Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano
Telefono +39.0259661

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Indirizzo PEC: zurich.insurance.europe@pec.zurich.it - www.zurich.it

P.2519.SET INFORMATIVO - ed. 06.2026

